



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 451

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione di un nuovo bando e del relativo allegato schema di convenzione per la concessione di un contributo a copertura delle spese ammissibili relativi alla realizzazione del servizio socio-assistenziale in materia di inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale, ai sensi dell'articolo 36 bis della legge provinciale sulle politiche sociali n. 13 del 2007. Prenotazione delle risorse finanziarie previste sul capitolo 401000-004 degli esercizi finanziari 2022-2025.

Il giorno **25 Marzo 2022** ad ore **09:57** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1545 del 17 settembre 2021, avente ad oggetto *“Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 359 del 5 marzo 2021 e approvazione dei bandi e dei relativi allegati schemi di convenzione inerenti la concessione di un contributo a copertura delle spese ammissibili relativi alla realizzazione dei servizi socio-assistenziali in materia di inclusione sociale delle persone in esecuzione penale e di tutela delle donne vittime di violenza, ai sensi dell'articolo 36 bis della legge provinciale sulle politiche sociali n. 13 del 2007. Prenotazione delle risorse finanziarie previste sul capitolo 401000-004 degli esercizi finanziari 2022-2025.”*, è stato approvato, tra l'altro, il bando e il relativo allegato schema di convenzione per il *“Servizio di inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale”*.

Per questo bando è pervenuta la sola domanda di APAS, presentata con nota prot. n. 802792 dd 08/11/2021, con allegata la relativa proposta progettuale e piano finanziario.

La Commissione per la valutazione dei progetti, istituita con determinazione della dirigente dell'UMSe Sviluppo rete dei servizi n. 5545 di data 2 novembre 2021, ha valutato la qualità del progetto e la rispondenza con le finalità del Bando, della proposta progettuale progettuale relativa alla realizzazione del servizio socio-assistenziale in materia di Inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale.

L'UMSe Sviluppo rete dei servizi (di seguito UMSe) ha poi provveduto all'analisi del piano finanziario allegato alla proposta progettuale provvedendo alla classificazione delle spese ivi indicate, al fine di verificare l'ammissibilità delle spese esposte e che le spese generali non superino il 20% delle spese direttamente imputabili al servizio, come indicato nel Bando approvato con la citata deliberazione n. 1545 del 2021. L'analisi ha riscontrato che il rapporto tra le le spese generali e quelle direttamente imputabili al servizio è superiore al limite massimo pari al 20% e che il piano finanziario porta un disavanzo annuale anche nel caso in cui il contributo provinciale sia pari al massimo ammissibile.

In risposta alle sopraccitate valutazioni finanziarie, l'Associazione Provinciale di Aiuto Sociale con nota d.d. 16/12/2021 (prot. n. 0907835) ha comunicato l'impossibilità ad *“accettare l'ipotesi progettuale e il piano finanziario così come rimodulati, alla luce della comunicazione dell'UMSe Sviluppo rete dei servizi pervenuta in data 13 dicembre 2021”*. L'Associazione ha evidenziato che *“spese classificate come "generali" come le quote di ammortamento, spese per la locazione degli alloggi, spese per il personale amministrativo, spese per consulenze obbligatorie per la normativa provinciale in materia di autorizzazione ed accreditamento (modello organizzativo ex d.lgs 231/2001) e la riforma del terzo settore (presidente dell'organo di controllo iscritto all'albo) le spese per la gestione degli automezzi, non risultano ulteriormente comprimibili e il disavanzo che consegue al piano finanziario contenuto nella comunicazione, non è colmabile dalla scrivente Associazione con entrate, ad oggi, prevedibili.”*.

Considerata la comunicazione sopra citata dalla quale risulta che l'Associazione non è in grado di comprimere ulteriormente le spese generali eccedenti il 20% delle spese direttamente imputabili al servizio e che il piano finanziario presentato dall'Associazione non è in pareggio non è stato possibile assegnare il contributo a copertura delle spese relative alla gestione dei servizi socio-assistenziali in materia di inclusione sociale delle persone in esecuzione penale.

Pertanto con determinazione dirigenziale dell'UMSe n. 8605 del 23 dicembre 2021 e successiva determinazione dirigenziale n. 2470 di data 16 marzo 2022, preso atto dell'impossibilità di assegnare il contributo a copertura delle spese relative alla gestione dei servizi socio-assistenziali in

materia di inclusione sociale delle persone in esecuzione penale - valutata peraltro la necessità di dare continuità al servizio di inclusione sociale delle persone in esecuzione penale è stata prorogata, nelle more della definizione di un nuovo bando, ovvero fino al 30 giugno 2022, per 6 mesi, la convenzione tra la Provincia autonoma di Trento e l'Associazione Provinciale di Aiuto Sociale (APAS) con sede in Trento, Vicolo S. Maria Maddalena, 11, Codice fiscale e Partita IVA 00641530225 – n. raccolta 25965 del 22/03/199 e successivi atti aggiuntivi n. 33742 e 35179 rispettivamente di data 23/11/2004 e 15/12/2005 successiva comunicazione prot. 652/S144-1/LZ di data 16 gennaio 2008, per la gestione dell'attività relativa all'attività nei confronti di persone che attestano un disagio per motivi personali, familiari, socio culturali connessi alla detenzione o all'uscita dal carcere.

Ciò premesso, al fine di poter dare seguito ad una nuova procedura di affidamento del servizio in grado di riscontrare potenzialmente l'interesse dei soggetti autorizzati e accreditati ai sensi del D.P.P. n. 3-78/Leg, con il presente bando, rispetto a quello precedente, approvato con la citata deliberazione della Giunta provinciale 1545 del 17 settembre 2021, si apportano le seguenti modifiche: viene incrementato l'importo del contributo annuale di euro 22.000,00 per un valore complessivo annuale pari a euro 258.800,00.=; è puntualizzata la classificazione tra spese di servizio e spese generali per quanto riguarda le spese amministrative; è incremento il rapporto tra le spese generali e le spese di servizio. Quest'ultima modifica risponde all'esigenza di non creare aprioristicamente uno svantaggio per i soggetti gestori di piccole dimensioni che, erogando solo un servizio socio-assistenziale devono sostenere delle spese generali spesso incompressibili. Infatti, le spese generali per i soggetti gestori di piccole dimensioni incidono percentualmente in misura più elevata rispetto ai soggetti gestori di medie e grandi dimensioni che invece possono suddividere tali spese generali su più servizi.

Per meglio rispondere ai bisogni dell'utenza, anche attraverso un'adeguata modulazione (nelle proposte progettuali) dei diversi interventi previsti dal servizio, a parità di condizioni economiche, nell'allegato schema di convenzione è stato ridotto a 18 ore l'orario settimanale minimo richiesto per l'apertura dello sportello diritti (presso lo spazio messo a disposizione dell'ufficio locale esecuzione penale di trento), prevedendo l'impiego di figure professionali con competenza nell'ambito sociale.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 359 del 5 marzo 2021 e s.m., avente ad oggetto *“Legge provinciale n. 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali in provincia di Trento). Affidamenti e finanziamenti dei servizi socio-assistenziali di livello provinciale da avviare nell'anno 2021”*, sono stati individuati, in riferimento a tipologie omogenee di servizi di competenza provinciale, i relativi specifici strumenti di affidamento/finanziamento, scelti tra quelli previsti dalla legge provinciale n. 13 del 2007 e disciplinati in dettaglio dalle *“Linee Guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio-assistenziali nella Provincia di Trento”*, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 174 del 7 febbraio 2020.

La citata deliberazione di Giunta provinciale n. 359 del 2021 prevede lo strumento del contributo per il servizio socio-assistenziale di competenza provinciale relativo al servizio di Inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale, strutturato negli interventi in filiera di Centro di informazione, ascolto e sostegno, Abitare accompagnato, Laboratorio per l'acquisizione di pre-requisiti lavorativi e Costruzione e promozione di reti territoriali, di cui rispettivamente alle schede n. 6.1, 2.1, 7.1 e 5.1 del Catalogo.

In applicazione delle *“Linee Guida per la pianificazione e la scelta di modalità e strumenti di erogazione di interventi socio-assistenziali”*, contenute nell'Allegato A alla citata deliberazione n. 174/2020, è stata svolta l'analisi, il cui esito è riportato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione. Da tale approfondimento è emersa la conferma che lo

strumento di affidamento/finanziamento più idoneo per questo servizio è costituito dall'art. 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007, che prevede la possibilità per la Provincia di concedere, al soggetto selezionato secondo le procedure indicate al comma 3 del medesimo articolo, un contributo a copertura delle spese riconosciute ammissibili relative alla realizzazione di un servizio o un intervento in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili.

Come previsto dal citato articolo 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007, il contributo è concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato. A tale proposito si ritiene che il servizio sopra indicato sia da qualificarsi come servizio di natura non economica per le motivazioni indicate nell'**Allegato 2** alla presente deliberazione, contenenti uno specifico approfondimento predisposto con il supporto della Fondazione Franco Demarchi e degli esperti dell'Università di Trento dalla stessa individuati nell'ambito del Progetto di accompagnamento all'implementazione del sistema di affidamento dei servizi sociali, di cui al punto 5.1.8 dell'Accordo di programma triennale 2020-2022 (approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2177 del 20 dicembre 2019 e modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2267 del 22 dicembre 2020).

Per quanto sopra esposto, si propone di prevedere, quale modalità di affidamento e finanziamento per il servizio sopra indicato lo strumento del contributo a copertura delle sole spese ammissibili per un importo pari al 100% tenuto conto delle eventuali entrate, con particolare riferimento alla fattispecie disciplinata dall'art. 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007 e di individuare, quale modalità di scelta del relativo destinatario, la procedura del bando, nell'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, indicati al comma 3 del medesimo articolo, e del principio di predeterminazione dei criteri di cui all'art. 19 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Legge provinciale sull'attività amministrativa).

Requisito per partecipare alla procedura del bando è il possesso dell'autorizzazione e dell'accREDITAMENTO definitivi ad operare in ambito socio-assistenziale, ai sensi degli artt. 4 e 6 del Regolamento approvato con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg *“Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accREDITAMENTO e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale”* e s.m. e deliberazioni attuative, o, in alternativa, il possesso dell'autorizzazione e dell'accREDITAMENTO temporanei congiuntamente all'avvenuta presentazione della domanda di autorizzazione e accREDITAMENTO definitivi ad operare in ambito socio-assistenziale ai sensi degli artt. 19 e 20 del citato Regolamento.

Si propone di conseguenza di approvare il *“Bando per la concessione di un contributo a copertura delle spese relative alla realizzazione del servizio «Inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale», ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13”* allegato a questo provvedimento (Allegato 3), che individua i requisiti di partecipazione, i criteri di scelta del soggetto assegnatario del contributo e ogni altra informazione utile sulla presentazione della domanda e sul procedimento.

Quale allegato al Bando si propone di approvare lo *“Schema di convenzione per la realizzazione del servizio «Inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale»”* (Allegato 4) .

Lo schema di convenzione è da considerarsi quale accordo sostitutivo del provvedimento di concessione del contributo ai sensi dell'art. 28 della l.p. 23/1992 e quale accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 3, comma 2 della l.p. 13/2007, che stabilisce i seguenti contenuti essenziali in riferimento a: gli obblighi da porre a carico del soggetto selezionato per lo svolgimento del Servizio quali condizioni per la concessione del contributo, pena la decadenza totale o parziale dallo stesso,

gli impegni della Provincia, le modalità di rendicontazione della spesa e di liquidazione del contributo e gli altri contenuti individuati dal bando, ivi compresa la previsione della possibilità di sottoporre la convenzione a revisione, tramite una coprogettazione con il soggetto gestore e a rinnovo condizionato dalla valutazione del servizio, dalla programmazione sociale basata sull'analisi puntuale del fabbisogno e dalle risorse finanziarie provinciali disponibili.

Tra gli obblighi a carico dell'assegnatario del contributo figura l'applicazione, per analogia, nel caso in cui si verificasse l'ipotesi di una successione nella gestione, della clausola sociale disciplinata dall'art. 32, commi 4 e ss. della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016). Nelle citate *"Linee Guida in materia di contributi a sostegno dell'offerta di servizi sociali"* è previsto che "in caso di successione tra beneficiari del contributo nello svolgimento della medesima attività oggetto del finanziamento, si applicano per analogia, se compatibili, le procedure previste in caso di cambio di gestione di appalto di servizi e disciplinate dall'articolo 32, comma 2 della l.p. 2/2016". Si ritiene peraltro di prevedere, nella fattispecie, l'applicazione della forma più rigorosa di cui ai commi 4 e ss. del suddetto art. 32, in quanto tale disposizione, oltre a permettere la continuità occupazionale, mira a garantire la valorizzazione delle competenze maturate dagli operatori nella realizzazione delle particolari tipologie di servizi, che si rivolgono ad un'utenza in particolare situazione di difficoltà e fragilità.

Sulla previsione e applicazione della clausola sociale si è svolto un confronto con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative che si è realizzato attraverso l'incontro tenutosi in data 26 agosto 2021 e in una trasmissione di osservazioni da parte delle Organizzazioni in parola, che sono state recepite.

In merito al bando, nel corso del 2021, è stato svolto un confronto con l'Ufficio Locale Esecuzione Penale Esterna di Trento sulle modalità di esecuzione delle attività che ha confermato la disponibilità degli spazi interni dedicati all'attività.

Il contributo sarà riconosciuto per la durata di 30 mesi, decorrenti dalla data di stipulazione indicata nella convenzione, per un importo massimo complessivo di euro 647.000,00.=

Il contributo è pari al 100% della differenza tra spese ammissibili ed eventuali entrate correlate al servizio, fino ad un massimo degli importi sopra indicati.

La determinazione degli importi di seguito specificati relativi agli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, come previsto dall'allegato schema di convenzione, è stata ricavata tenendo in considerazione che il pagamento fino al massimo del 85% del contributo concesso è effettuato nell'anno in cui è erogato il servizio mentre il saldo, pari al rimanente 15%, è effettuato entro il 31 maggio dell'anno successivo.

In considerazione di quanto sopra esposto, ai sensi delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.lgs n. 118/2011 e, in particolare, visti l'art. 56 e l'Allegato 4/2, coerentemente con l'esigibilità della spesa, con il presente provvedimento si ritiene di far fronte alla spesa complessiva di euro 647.000,00 = come di seguito specificato:

- per l'importo di euro 109.990,00 con la prenotazione fondi 2018731 – pos.001, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1545 di data 17 settembre 2021, disposta sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2022;
- per l'importo di euro 236.800,00 con la prenotazione fondi 2018731 – pos. 002, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1545 di data 17 settembre 2021, disposta sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2023 e per l'importo di euro 2.590,00 con incremento della medesima prenotazione 2018731– pos. 002 di cui alla deliberazione della

Giunta provinciale n. 1545 di data 17 settembre 2021, disposta sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2023;

- per l'importo di euro 236.800,00 con la prenotazione fondi 2018731 – pos.003, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1545 di data 17 settembre 2021, disposta sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2024 e per l'importo di euro 22.000,00 con incremento della medesima prenotazione 2018731 – pos. 003 di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1545 di data 17 settembre 2021, disposta sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2024;
- per l'importo di euro 35.520,00 con la prenotazione fondi 2018731 – pos. 004, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1545 di data 17 settembre 2021, disposta sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2025 e per l'importo di euro 3.300,00 con incremento della medesima prenotazione 2018731 – pos. 004 di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1545 di data 17 settembre 2021, disposta sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2025;

Si propone, infine, di demandare a successivi provvedimenti del Dirigente della struttura provinciale competente la nomina di una Commissione per la valutazione dei progetti, l'approvazione della graduatoria e l'individuazione del soggetto assegnatario del contributo, la quantificazione dell'esatto ammontare della relativa spesa, l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa nonché la sottoscrizione della Convenzione con il soggetto selezionato.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa,
- vista la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 e, in particolare, l'art. 36 bis;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
- visto il decreto legislativo n. 159 del 2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- visto l'art. 32, comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- Giunta provinciale n. 1116 del 29 luglio 2019; visto il primo stralcio del programma sociale provinciale, approvato con deliberazione della
- visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e in particolare l'articolo 56 e l'allegato 4/2, tenuto conto dell'esigibilità della spesa;
- vista la legge provinciale n. 7 di data 14 settembre 1979 e ss.mm.;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 ed in particolare l'art. 5;
- visto l'art. 10 del Regolamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale 26

marzo 1998, n.6-78/Leg. recante “Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti”;

- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1. di confermare quanto previsto dalla deliberazione n. 359 del 5 marzo 2021, prevedendo che, per le motivazioni espresse in premessa e nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, lo strumento per il finanziamento del servizio “Inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale” (strutturato negli interventi in filiera di Centro di informazione, ascolto e sostegno, Abitare accompagnato, Laboratorio per l’acquisizione di prerequisiti lavorativi e costruzione e promozione di reti territoriali, di cui rispettivamente alle schede n. 6.1, 2.1, 7.1 e 5.1 del Catalogo) sia il contributo a copertura delle spese ammissibili ai sensi dell’articolo 36 bis della legge sulle politiche sociali n. 13 del 2007;
2. di prendere atto che, sulla base degli approfondimenti descritti in premessa, risulta che il servizio di cui al precedente punto sia da qualificarsi come servizio di natura non economica per le motivazioni indicate nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
3. di individuare, quale modalità di scelta del beneficiario, la procedura del bando, nell’osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, indicata al comma 3 dell’art. 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007;
4. di approvare il “*Bando per la concessione di un contributo a copertura delle spese relative alla realizzazione del servizio «Inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale», ai sensi dell’art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13*” allegato a questo provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 3);
5. di approvare lo “*Schema di convenzione per la realizzazione del servizio «Inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale»*” allegato a questo provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 4);
6. di stabilire che il contributo concesso al soggetto selezionato ai sensi del punto 4, sia pari al 100% della differenza tra spese ammissibili ed eventuali entrate correlate al servizio, per l’importo massimo stabilito al successivo punto 7, e che abbia la durata di 30 mesi, decorrenti dalla data che verrà definita nella convenzione;
7. di stabilire che l’importo complessivo per le trenta mensilità, di cui al precedente punto 6, derivante dal presente provvedimento è pari ad euro 647.000,00.=;
8. di far fronte alla spesa complessiva di euro 647.000,00.=, derivante dal presente provvedimento, in base all’esigibilità della spesa, come di seguito indicato:
 - per l’importo di euro 109.990,00 con la prenotazione fondi 2018731 – pos. 001, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1545 di data 17 settembre 2021, disposta sul capitolo 401000-004 dell’esercizio finanziario 2022;
 - per l’importo di euro 236.800,00 con la prenotazione fondi 2018731 – pos. 002, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1545 di data 17 settembre 2021, disposta sul capitolo 401000-004 dell’esercizio finanziario 2023 e per l’importo di euro 2.590,00 con incremento della medesima prenotazione 2018731 – pos. 002 di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1545 di data 17 settembre 2021, disposta sul capitolo 401000-004 dell’esercizio finanziario 2023;

- per l'importo di euro 236.800,00 con la prenotazione fondi 2018731 – pos. 003, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1545 di data 17 settembre 2021, disposta sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2024 e per l'importo di euro 22.000,00 con incremento della medesima prenotazione 2018731 – pos. 003 di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1545 di data 17 settembre 2021, disposta sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2024;
 - per l'importo di euro 35.520,00 con la prenotazione fondi 2018731 – pos.004, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1545 di data 17 settembre 2021, disposta sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2025 e per l'importo di euro 3.300,00 con incremento della medesima prenotazione 2018731 – pos. 004 di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1545 di data 17 settembre 2021, disposta sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2025;
9. di ridurre di euro 91.290,00, la prenotazione fondi 2018731 – pos. 001, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1545 di data 17 settembre 2021, disposta sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2022;
 10. di demandare a successivi provvedimenti del Dirigente della struttura provinciale competente l'adozione della modulistica necessaria per le richieste del contributo, la nomina di una Commissione per la valutazione dei progetti, l'approvazione della graduatoria e l'individuazione dei soggetti assegnatari dei contributi, la quantificazione dell'esatto ammontare della relativa spesa e l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa;
 11. di demandare al Dirigente della struttura provinciale competente la sottoscrizione della convenzione con il soggetto selezionato;
 12. di stabilire che il codice CUP (Codice Unico Progetto) verrà richiesto e acquisito in sede di affidamento del servizio e dell'assunzione del relativo impegno di spesa;
 13. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, dei Bandi e degli allegati Schemi di convenzione sul sito internet istituzionale della Provincia e sul sito www.trentinosociale.provincia.tn.it nonché di dare pubblicità con le modalità più idonee.

Adunanza chiusa ad ore 12:15

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato 1_InclusioneSociale_Detenuti

002 Allegato 2_ scheda Inclusione

003 Allegato 3_ Bando Inclusione Sociale

004 Allegato 4_ schema convenzione Inclusione Sociale

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

Schema pianificazione affidamenti

Denominazione Servizio/intervento

Interventi di inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale

Descrizione servizio/intervento con richiamo al catalogo, breve storia e fabbisogno

Stralci del Catalogo dei servizi socio-assistenziali (deliberazione Giunta provinciale n. 173/2020), schede n. 6.1-2.1-7.1:

DESCRIZIONE

Il servizio si compone di più interventi che richiedono una gestione coordinata e unitaria per poter affrontare le problematiche delle persone private della libertà nella sua globalità e poter così rispondere con efficacia e tempestività ai principali bisogni di queste persone. In particolare il servizio si articola in:

6.1 Centro di informazione, ascolto e sostegno: il Servizio offre informazioni, orientamento e supporto per l'accesso alla rete dei servizi e fornisce supporto a persone che vivono una condizione di vulnerabilità e/o di disagio sociale di diversa natura. Le persone sono accompagnate in un percorso di acquisizione di una maggior consapevolezza dei propri bisogni e di potenziamento delle proprie competenze, finalizzati al superamento della situazione di disagio. Gli interventi possono realizzarsi in forma individuale, di coppia e/o di gruppo.

Il Centro di informazione può offrire:

- informazione sulle opportunità, sulle agevolazioni e sulle risorse disponibili sul territorio su tematiche di diversa natura;
- orientamento sulle modalità di accesso al sistema complessivo dei servizi e di raccordo organizzativo con la rete dei servizi integrati;
- attività di ascolto, consulenza e supporto;
- accesso alle risorse disponibili sul territorio.

Il servizio su base annua mediamente conta 200 contatti ai quali si aggiungono quelli effettuati dello sportello diritti presso l'Ufficio locale esecuzione penale esterna.

2.1 Abitare accompagnato per adulti: Servizio residenziale che accoglie persone o nuclei familiari in situazioni di vulnerabilità personale, sociale, economica o abitativa, che necessitano di sostegno per sviluppare e migliorare le proprie capacità di vita autonoma. L'obiettivo principale è favorire il benessere della persona attraverso l'accompagnamento in un percorso di inclusione sociale e il consolidamento, o il raggiungimento, di competenze personali, relazionali e sociali.

L'accoglienza comporta l'adesione a un progetto individuale, condiviso con la rete dei servizi e le figure formali e informali di riferimento. L'accoglienza prevede un lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati del territorio, in una logica di inclusione, anche tramite il coinvolgimento di volontari e di utenti esperti nelle diverse attività di accoglienza.

Il servizio si svolge presso 4 appartamenti di proprietà dell'ente pubblico e offre 8 posti letto.

7.1 Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi: servizio diurno che prevede lo svolgimento di attività lavorative finalizzate all'apprendimento dei pre-requisiti lavorativi, all'acquisizione di abilità pratico-manuali, al potenziamento/sviluppo di capacità e comportamenti adeguati all'assunzione di compiti e mansioni in ambiente lavorativo (puntualità, capacità di lavorare in gruppo, rispetto delle regole, riconoscimento dei ruoli, etc.), con la prospettiva di un inserimento in contesti lavorativi protetti o nel mercato del lavoro. Il servizio fornisce supporto alla persona focalizzando l'attenzione su tre principali aspetti:

- costruzione del progetto personale d'inserimento lavorativo ;
- attivazione di un processo di riflessione e consapevolezza rispetto alla tenuta, alla motivazione ed alle risorse messe in
- campo durante l'esperienza lavorativa

- valorizzazione delle competenze e delle abilità di carattere sociale, emotivo e relazionale.

E' prevista l'erogazione di una borsa-lavoro quale strumento educativo formativo utile per potenziare la motivazione, promuovere l'autonomia della persona e favorire l'assunzione del ruolo lavorativo e riconoscere l'impegno della persona.

Nella gestione del servizio è presente una necessaria quota di autofinanziamento derivante dalle attività realizzate e dall'apporto di altre risorse.

Il servizio prevede una borsa lavoro ed è aperto circa 250 giorno all'anno con una presenza media di 4 persone.

5.1 Costruzione e promozione di reti territoriali: interventi finalizzati a creare e/o potenziare reti di sostegno e servizi di prossimità, promuovere, realizzare e sostenere processi di cambiamento, di empowerment e benessere delle persone e/o dei nuclei familiari. Gli interventi mirano a valorizzare progetti orientati all'anticipazione di fenomeni di disagio, promuovendo la coesione sociale nelle aree di rischio e fragilità, sostenere interventi in cui i diretti interessati sono chiamati a svolgere un ruolo attivo e responsabile, incentivare forme di rete per la concertazione degli interventi, una progettualità condivisa, la gestione congiunta delle iniziative, con la partecipazione e l'attivazione delle risorse locali: singoli cittadini, istituzioni locali, organizzazioni del territorio. Le iniziative mirano ad aumentare il senso di appartenenza e di radicamento ad un territorio attraverso l'attivazione di strategie partecipative che, sviluppando la voglia di investire nel proprio ambiente e di migliorarlo, trasformano i cittadini in soggetti capaci di definire i problemi, di assumere responsabilità, di fare, di trovare soluzione per il proprio benessere e quello del territorio in cui vivono.

DESTINATARI

Personae detenute presso la Casa Circondariale di Spini di Gardolo e loro familiari, persone in esecuzione penale esterna che spesso si trovano in una situazione di povertà relazionale, economica e culturale, da cui ne deriva una marcata condizione di marginalità.

Ricognizione contesto

1 - Fabbisogno servizio da parte Ente pubblico

LIMITATO a poche situazioni

Motivazione risposta

Il servizio riguarda le persone in esecuzione penale di cui solo una modesta parte interessata dal servizio.

2 - Condizione di bisogno

ISOLATA O SPORADICA

Motivazione risposta

Gli interventi necessitano di essere continuamente rimodulati in funzione del numero delle persone soggette a provvedimenti limitativi della libertà personale e alle loro esigenze. Infatti, a partire dall'anno 2014 presso la Casa circondariale si è registrato un aumento delle presenze con una significativa percentuale di detenuti stranieri con scarsa scolarizzazione, limitate competenze sociali e lavorative. A questo si aggiunge la necessità di rafforzare i percorsi di reinserimento sociale e lavorativo per i detenuti dimittendi specie per quelli che non hanno avuto accesso alle misure alternative. Si ravvisa una generale necessità di rafforzare l'azione integrata tra le istituzioni competenti e i soggetti del terzo settore.

3 - L'oggetto del servizio risponde al soddisfacimento dei soli livelli essenziali

SI'

Motivazione risposta

in quanto previsto nel primo stralcio del Programma sociale. Inoltre, Il servizio ottempera agli impegni assunti con la

sottoscrizione, nel luglio 2020, del Protocollo d'intesa tra la Provincia Autonoma di Trento, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Ministero della Giustizia per il reinserimento sociale e lavorativo delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale e per lo sviluppo di percorsi di mediazione penale e di giustizia riparativa.

4 - Risorse umane impiegate: professionale e/o presenza volontariato

ESCLUSIVO E/O PREVALENTE APPORTO PROFESSIONALE

Motivazione risposta

Il servizio si compone di più interventi e la presenza del volontariato è significativa solo in alcuni di essi. Pertanto in linea generale si può rilevare la prevalenza dell'apporto professionale.

5 - Dimensione territoriale e radicamento

SERVIZIO DA ATTIVARE FUORI DAL CONTESTO LOCALE

Motivazione risposta

Il servizio si svolge in un contesto provinciale

6 - Verifica della situazione in relazione alla disponibilità/titolarità delle strutture per i servizi residenziali, semiresidenziali e di accompagnamento al lavoro

L'IMMOBILE È DI PROPRIETÀ O COMUNQUE IN DISPONIBILITÀ DELL'ENTE AFFIDANTE O DI ALTRI ENTI PUBBLICI

Motivazione risposta

Gli immobili attualmente impiegati per l'erogazione degli interventi sono di proprietà del Comune di Trento, di ITEA o in affitto.

Progettazione servizio/intervento

7 - Sviluppo comunitario come finalità del Servizio/Progetto

No

Motivazione risposta

Il servizio si basa soprattutto su progetti individuali, pur con un'attenzione al contesto comunitario

8 - Servizio complessivo reso attraverso azioni e progetti svolti da più soggetti in rete

No

Motivazione risposta

Il servizio è prevalentemente erogato da un unico soggetto che detiene unitarietà della gestione in quanto gli interventi richiedono un'azione integrata e di filiera. La costruzione di reti con altri stakeholders assume particolare rilevanza nell'eventuale predisposizione del progetto a lungo termine all'uscita dal servizio.

9 - Capacità di scelta da parte del beneficiario

Sì anche con presenza di mediazione professionale

Motivazione risposta

L'accesso al servizio è stabilito anche con la mediazione professionale dell'area educativa della Casa Circondariale dell'Ulepe e del soggetto gestore.

10 - Livello di personalizzazione nella modalità di erogazione del servizio (sedi, orari...)

BASSO

Motivazione risposta

Il servizio si svolge attraverso interventi per lo più standardizzati

11 - Isolabilità della prestazione (le prestazioni oggetto del servizio sono facilmente identificabili e definite)

ALTA

Motivazione risposta

Gli interventi sono definiti nel piano individualizzato avvalendosi prevalentemente degli interventi erogati dal soggetto gestore.

12 - Livello di ricettività

Variabile in eccesso e difetto a seconda del bisogno

Motivazione risposta

In funzione del numero delle persone in esecuzione penale e dei relativi bisogni.

13 - Tipologia attività/servizio

ATTIVITA' CONSOLIDATA E STRUTTURATA

Motivazione risposta

Nella sua attività pluriennale, il servizio risponde ai principali bisogni delle persone in esecuzione penale, degli ex detenuti e dei relativi bisogni

14 - Apporto del territorio nelle diverse articolazioni ed espressioni nella gestione e sviluppo del progetto/servizio di WG

INDIRETTO E/O EVENTUALE

Motivazione risposta

L'apporto del territorio è indiretto considerato che la gestione del servizio è in carico all'ente gestore

15 - Presenza competitor

NO O MOLTO LIMITATA

Motivazione risposta

Attualmente la presenza di competitor non è verificabile a priori. Tuttavia un limite alla presenza di competitor è verosimilmente individuabile dalla particolare tipologia di utenza, dal contesto nel quale si sviluppa questo servizio e dal numero limitato dei potenziali fruitori

16 - Presenza di servizi a forte valenza identitaria con modello di intervento peculiari di complessa trasferibilità e standardizzazione

sì

Motivazione risposta

Il modello di intervento è peculiare in quanto dotato di una propria rete di aderenti e una propria teorizzazione. L'ente gode di un patrimonio in termini di rete contatti metodologie legami con il territorio e persone.

Individuazione strumento

VERIFICHE PRELIMINARI (la verifica sulla sussistenza o meno dei seguenti elementi potrebbe avere un peso decisivo nell'individuazione dello strumento di affidamento/finanziamento al di là del risultato finale del percorso sotto indicato):

1) NATURA NON ECONOMICA DELL'INTERVENTO: in questo caso si può prescindere sia dall'applicazione della disciplina sugli aiuti di stato sia dalla disciplina sui contratti pubblici;

2) LA PRESENZA DI ENTRATE DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ ECONOMICA nell'ambito degli interventi di accompagnamento al lavoro: in questo caso si dovrà ragionevolmente provvedere alla sola copertura del disavanzo e l'appalto potrebbe rivelarsi uno strumento non idoneo a tal fine, sulla base del principio di economicità dell'azione amministrativa.

17 - Livello di rispondenza dell'intervento ai bisogni della persona e del territorio

LIMITATO (presenza bisogni scoperti)

Motivazione risposta

Il servizio attualmente risponde in modo sufficiente ai bisogni ma alcune prime valutazioni hanno evidenziato ambiti d'intervento che richiedono un potenziamento. Una puntuale definizione dei bisogni scoperti e delle possibili azioni sarà disponibile al termine dei lavori che saranno svolti dai Gruppi Tecnici Operativi previsti dal Protocollo d'intesa tra la Provincia Autonoma di Trento, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Ministero della Giustizia per il reinserimento sociale e lavorativo delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale.

18 - Livello di governo e controllo esercitato dall'Ente pubblico vs servizio

ELEVATO/ESCLUSIVO

Motivazione risposta

Per dare concreta attuazione al Protocollo d'intesa tra la Provincia Autonoma di Trento, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Ministero della Giustizia per il reinserimento sociale e lavorativo delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale e per lo sviluppo di percorsi di mediazione penale e di giustizia riparativa, sottoscritto nel luglio 2020, è opportuno che l'ente pubblico eserciti un'azione di indirizzo significativa.

19 - Livello program.: possibilità di indiv. con precisione fabbisogni, risorse e modalità efficaci risposta

ELEVATO/TOTALE (servizio/intervento strategico e/o non differibile)

Motivazione risposta

L'ente pubblico è in grado di individuare i fabbisogni attraverso l'analisi dei dati relativi alle persone in esecuzione penale

20 - Partecipazione e coinvolgimento di beneficiari e familiari nella programmazione e gestione dei servizi

MEDIO - BASSO

Motivazione risposta

I beneficiari e/o i familiari non sono coinvolti nella programmazione e nella gestione del servizio

21 - Modello prevalente di servizio

PER PRESTAZIONI SINGOLE

Motivazione risposta

L'intervento è personalizzato per ogni utente.

22 - Stabilità del servizio nel tempo

Flessibilità, bisogno di modulabilità nel tempo e necessità di attivazione urgente di interventi o prestazioni

Motivazione risposta

La flessibilità, la modificabilità e la necessità di attivazione urgente sono caratteristiche peculiari del servizio, che si rivolge ad utenti con diverse situazioni di disagio/difficoltà e necessita anche un'attivazione immediata come nel caso delle scarcerazioni improvvise.

23 - Grado di Incidenza risorse pubbliche (escluse forme di compartecipazione beneficiari)

DA INTEGRARE CON RISORSE ESTERNE

Motivazione risposta

E' necessario integrare le risorse pubbliche con le entrate dell'attività dei laboratori per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi in modo da sostenere l'erogazione dell'intero servizio.

24 - Modello Rapporto EP - soggetto esterno

Soggetto esterno - coprogettante, collaborante

Motivazione risposta

Il soggetto gestore nell'attuare le indicazioni e le finalità definite dall'ente pubblica esercita le funzioni di osservazione, individuazione dei bisogni di ogni singola persona assicurando la massima collaborazione con l'ente pubblico.

	Contributo	Coprogettazione	Retta voucher	Appalto	Concessione
Totale per tipologia	6	4	5	4	5

Motivazione della scelta

Vista la natura sperimentale della applicazione delle linee guida A, una volta effettuata la scelta, si richiede di riportare le motivazioni che hanno guidato la scelta della procedura

Appare opportuno innanzitutto evidenziare che in ottemperanza all'art. 4 bis del D.P.R 28 marzo 1975, n. 474 e s. m. (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino - Alto Adige/Südtirol in materia di igiene e sanità) - che prevede la collaborazione tramite apposite convenzioni tra la Provincia e il Ministero della giustizia per il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti e degli internati - nonché alle specifiche disposizioni delle leggi provinciali di settore, in data 28 luglio 2020 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra la Provincia Autonoma di Trento, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Ministero della Giustizia per il reinserimento sociale e lavorativo delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale e per lo sviluppo di percorsi di mediazione penale e di giustizia riparativa (rep. n. 520 del 28 luglio 2020 del Registro di raccolta dei contratti dell'Amministrazione digitale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol). Il Protocollo intende rafforzare la programmazione e l'azione integrata tra le istituzioni (Ministero della Giustizia, Provincia autonoma di Trento e Regione autonoma Trentino Alto Adige) indicando, nelle allegate Linee di indirizzo, le priorità d'intervento e prevedendo la costituzione di 5 gruppi tecnici operativi - GTO - (suddivisi nelle seguenti aree tematiche: reinserimento sociale, legami familiari e cultura; lavoro; salute; minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile; giustizia riparativa), composti dai rappresentanti delle diverse amministrazioni pubbliche e dal Terzo settore ai quali affidare compiti di programmazione, di attuazione e di coordinamento tecnico degli interventi.

Ciò premesso si prevede che entro il 2021 sarà conclusa la fase di costituzione dei GTO con la contestuale definizione delle procedure ad evidenza pubblica per il coinvolgimento degli Enti del terzo settore e la definizione delle modalità di lavoro. Pertanto, non appena sarà garantita l'operatività dei GTO, il Servizio di inclusione sociale per le persone in esecuzione penale qui descritto potrà essere oggetto di un approfondito confronto al fine di rafforzare l'azione integrata dei diversi attori ed eventualmente riprogrammarne i contenuti, anche con iniziative di carattere innovativo individuando eventualmente altre fonti di finanziamento, così da rispondere in maniera più efficace, efficiente secondo criteri di responsabilizzazione, rigenerazione e sostenibilità economica ai bisogni delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale. A tal fine, all'interno dello specifico GTO potrà essere avviata una fase di co-programmazione, seguita eventualmente da una fase di co-progettazione secondo le indicazioni di cui all'art 55 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 177 nonché dell'art.3 comma 4 della l.p. 13/2007 con il coinvolgimento dei soggetti interessati del Terzo settore in possesso dell'accreditamento di cui all'articolo 20 della citata legge provinciale. Inoltre, sempre in questa fase di co-programmazione appare opportuno rivalutare l'accordo volontario di obiettivo sottoscritto nel marzo 2011 tra la Provincia autonoma di Trento, la Direzione della Casa circondariale di Trento e la Federazione Trentina delle cooperative - Con.solida - ai sensi dell'art. 46 della legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 - per favorire azioni di sviluppo del distretto dell'economia solidale (deliberazione della Giunta provinciale n. 375 del 4 marzo 2011).

In attesa degli sviluppi sopra descritti che verosimilmente vedranno la conclusione della fase di co-programmazione non prima della fine del 2022 e l'eventuale successiva fase di co-progettazione non prima della fine del 2023 risulta necessario garantire la continuità del servizio in essere mantenendone l'attuale articolazione del servizio in quanto la filiera degli interventi individuati permette la gestione degli utenti svantaggiati in un'ottica di un'efficace inclusione sociale.

Lo strumento di affidamento/finanziamento che in applicazione delle sopraccitate Linee guida ha conseguito il punteggio più alto è il contributo con 6 punti seguito dall'accreditamento libero e dalla concessione con 5 punti. Relativamente all'accreditamento libero si ritiene che non sia uno strumento idoneo in ragione del numero esiguo di persone coinvolte da questa tipologia di servizio nonché per il fatto che l'applicazione di questo strumento determinerebbe una forte variabilità delle presenze che graverebbe il soggetto gestore di un forte rischio operativo legato alla domanda. Analogamente, poichè il servizio è erogato gratuitamente, senza compartecipazione degli utenti, e risponde al soddisfacimento dei livelli essenziali, lo strumento della concessione risulta inadeguato in quanto non permette al concessionario la copertura dei costi, infatti la misura del finanziamento pubblico in questo caso non può superare il valore del 49% dell'importo complessivo. Il servizio deve essere invece caratterizzato da una forte regia pubblica che dispone le finalità e le modalità di erogazione del servizio e chiede al soggetto gestore di esercitare le

funzioni di osservazione e di individuazione dei bisogni di ogni singola persona assicurando la massima collaborazione con l'ente pubblico.

Sussistendo per il Servizio le caratteristiche di servizio di natura non economica, (v. Allegato 2 alla presente deliberazione) e percorrendo il diagramma di flusso sugli aiuti di stato (vedi "Linee Guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio assistenziali nella provincia di Trento" approvate con d.g.p. 174 del 7 febbraio 2020), emerge la possibilità di ricorrere a strumenti di finanziamento previsti dalla normativa provinciale alternativi all'appalto e che, nel contempo, non richiedono l'applicazione della disciplina europea sugli aiuti di stato (quale ad es. la specifica disciplina relativa ai servizi di interesse economico generale - SIEG).

Per questi motivi, lo strumento più idoneo al finanziamento del Servizio è costituito dal contributo di cui all'articolo 36 bis della l.p. 13/2007, con copertura totale delle sole spese ammissibili per lo svolgimento del stesso servizio, senza la possibilità di conseguire un utile per l'affidatario. Si ritiene che questo strumento, applicato nel massimo rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, garantisca un'azione efficace, in quanto motivata dalla solidarietà e orientata all'esclusiva tutela di soggetti fragili e nello stesso tempo efficiente nell'utilizzo delle risorse.

Qualifica del servizio di inclusione sociale per persone in esecuzione penale quale servizio di natura non economica, ai sensi dell'art. 36 bis, comma 1 bis della l.p. 13/2007

1. Descrizione del servizio

Prima di entrare nel merito della descrizione del servizio, appare opportuno evidenziare che in ottemperanza all'art. 4 bis del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e s. m. (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino - Alto Adige/Südtirol in materia di igiene e sanità) - che prevede la collaborazione tramite apposite convenzioni tra la Provincia e il Ministero della giustizia per il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti e degli internati - nonché alle specifiche disposizioni delle leggi provinciali di settore, in data 28 luglio 2020 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra la Provincia Autonoma di Trento, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Ministero della Giustizia per il reinserimento sociale e lavorativo delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale e per lo sviluppo di percorsi di mediazione penale e di giustizia riparativa (rep. n. 520 del 28 luglio 2020 del Registro di raccolta dei contratti dell'Amministrazione digitale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol). Il Protocollo intende rafforzare la programmazione e l'azione integrata tra le istituzioni indicando, nelle allegate Linee di indirizzo, le priorità d'intervento. In particolare in relazione alla promozione dell'inclusione sociale (linea di indirizzo n. 3) il documento evidenzia che: *“La Provincia Autonoma di Trento promuove, anche con eventuale sostegno finanziario integrativo, le attività finalizzate all'inclusione sociale e in particolare al trattamento rieducativo e al reinserimento sociale delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale. Tali attività si inseriscono in un quadro operativo di prevenzione terziaria finalizzato a contenere le forme di recidiva ed anche evitare, in alcuni casi, che le conseguenze dell'azione deviante possano produrre ulteriori effetti negativi sia sull'autore sia sulle vittime. Le attività sono individuate in accordo con l'Amministrazione penitenziaria e sono realizzate anche attraverso il coinvolgimento di organizzazioni del terzo settore che erogano servizi di sostegno e reinserimento sociale e lavorativo e che sono individuate attraverso le modalità previste dalla normativa vigente. Tali interventi sono volti a supportare le persone in un percorso di autonomia e si esplicano in servizi di accoglienza abitativa temporanea, formazione per l'acquisizione di prerequisiti lavorativi finalizzata all'acquisizione di competenze di base utili per inserirsi nel mondo del lavoro e per sviluppare una maggior consapevolezza personale e sociale.”* Inoltre, in relazione al supporto nella fase di dimissione (linea di indirizzo n. 7) le Linee di indirizzo evidenziano che: *“In coerenza con quanto previsto dall'art. 46 o.p., ... e nella consapevolezza dell'importanza e della delicatezza del periodo che precede la dimissione, l'obiettivo generale è di predisporre uno specifico progetto capace di intensificare i colloqui nei mesi precedenti l'uscita e di predisporre una rete di sostegno, coinvolgendo le diverse realtà sociali che operano sul territorio, così da organizzare e accompagnare l'ex detenuto in questo passaggio. In particolare ... sarà necessario definire e attuare una serie di attività, volte al reinserimento della persona prossima al fine pena e di quella dimessa, intervenendo negli ambiti familiari e affettivi, culturali, religiosi formativo-educativi e lavorativi anche attraverso azioni di tipo sperimentale.”* Infine, relativamente al sostegno alle misure alternative alla detenzione (linea di indirizzo 10) le citate linee prevedono che l'obiettivo generale è: *“quello di sostenere progetti e azioni finalizzate all'accoglienza del detenuto e della persona in misura alternativa attraverso percorsi di inserimento abitativo e orientamento al lavoro in particolare per le persone prive di risorse economiche e familiari. Affinché queste azioni abbiano un reale effetto sulla diminuzione del rischio di recidiva e sul recupero positivo del soggetto che ha scontato la pena è fondamentale il pieno coinvolgimento delle comunità di riferimento, da realizzare incrementando la collaborazione con l'ente locale e i soggetti della società civile”*. Detti indirizzi trovano attualmente una prima

attuazione per mezzo del servizio di “Inclusione sociale per le persone in esecuzione penale” di seguito descritto.

Il servizio di inclusione sociale per persone in esecuzione penale sostiene le persone che si trovano in una situazione di disagio per motivi personali, familiari, socio-culturali connessa a provvedimenti di limitazione della libertà personale o alla scarcerazione. Il servizio è rivolto ai detenuti della Casa Circondariale di Spini di Gardolo nonché ai loro familiari; ai soggetti ammessi alle misure alternative alla detenzione residenti nella provincia di Trento o domiciliati presso Enti o strutture provinciali; ai dimessi dal carcere residenti nella provincia di Trento ed ai loro familiari; ai dimessi dal carcere residenti fuori provincia limitatamente a quei servizi che rivestono carattere d’urgenza.

2. Tipologia degli interventi

Il servizio si articola nelle seguenti tipologie di intervento descritte nelle schede 2.1 (Abitare accompagnato per adulti), 5.1 (Costruzione e promozione di reti territoriali), 6.1 (Centro di informazione, ascolto e sostegno) e 7.1 (Laboratorio per l’acquisizione dei pre-requisiti lavorativi) del Catalogo dei servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173/2020. Tenuto conto del contesto di intervento e la prevalente finalità di garantire un percorso di inclusione sociale finalizzato al reinserimento nel territorio delle persone prossime al fine pena o in misura alternativa si ritiene necessario promuovere un servizio unitario organizzato secondo una logica di filiera di settore e quindi articolato in interventi di supporto relazionale e azioni orientate all’autonomia.

Il centro di informazione, ascolto e sostegno è rivolto a tutti coloro che necessitano di ricevere un aiuto concreto per uscire da una condizione di marginalità aggravata da un problema con la giustizia. In particolare l’attività consiste nell’offrire un aiuto specifico per le diverse situazioni, incontrare i familiari e relazionarsi con ulteriori figure di riferimento quali il Servizio sociale, il difensore di fiducia e la rete informale di sostegno. Il fine ultimo dell’intervento è dato dall’accompagnare i richiedenti in progetti di inclusione sociale sul territorio provinciale fino ed oltre il fine pena, potendo far acquisire loro una graduale condizione di autonomia. Il servizio è erogato presso la sede del soggetto gestore del servizio nonché all’interno della Casa Circondariale di Spini di Gardolo. L’accesso alla Casa Circondariale avviene con frequenza settimanale interessando le sezioni detentive al fine di favorire la conoscenza delle persone detenute e che spesso chiedono di accedere ad un eventuale percorso di recupero sociale in misura alternativa alla detenzione o a fine pena. Presso la Casa circondariale l’ente del terzo settore cura anche lo “Sportello ai familiari” per il sostegno, l’incontro e l’orientamento dei familiari delle persone detenute, nonché il progetto “La cura dei legami”. Tale sportello rappresenta il luogo di incontro per tutti coloro che devono espletare le prassi per l’ingresso nelle specifiche sezioni e che quindi possono richiedere un aiuto per affrontare il disagio dello stare in carcere oppure, per superare la difficoltà di alcune pratiche burocratiche.

Il soggetto gestore del servizio, grazie alla presenza di personale qualificato e formato per la presa in carico, garantisce anche la predisposizione del progetto individualizzato ed il sostegno psico-sociale degli utenti collaborando con l’ULEPE, con gli assistenti sociali del Territorio Valle dell’Adige, delle Comunità di Valle o con i professionisti dei servizi specialistici (Ser.D, Servizio Alcologia, ecc.). Inoltre, il soggetto gestore organizza e gestisce i permessi premio dei detenuti e dei colloqui con i familiari residenti all’estero, organizza e gestisce permessi premio di tipo culturale e socializzanti.

L’intervento di abitare accompagnato è rivolto alle persone che sono state ammesse ad una misura alternativa alla detenzione e ad ex detenuti che si trovano nella necessità di superare una situazione transitoria di difficoltà. Si tratta di un’accoglienza temporanea. In ogni caso l’accesso è subordinato dalla disponibilità di un’occupazione o di una attività formativa e alla sottoscrizione di un contratto di convivenza. I progetti relativi alle misure alternative sono definiti con L’Ufficio locale

esecuzione penale esterna di Trento. L'intervento impiega 4 alloggi per un totale di 8 posti letto. Per le persone accolte v'è anche la possibilità di accedere ad uno sportello per il sostegno nella ricerca del lavoro e nell'accompagnamento in autonomia.

Il laboratorio per l'acquisizione di pre-requisiti lavorativi è finalizzato allo sviluppo delle capacità di socializzazione attraverso il lavoro o altra occupazione e di attitudini trasversali quali la costanza nell'impegno, il rispetto di regole ed orari. È prevista l'erogazione di una borsa lavoro quale strumento educativo formativo utile per potenziare la motivazione, promuovere l'autonomia della persona e favorire l'assunzione del ruolo lavorativo e riconoscere l'impegno della persona. Sono accolti anche i detenuti che fruiscono di alcuni permessi premio, del lavoro esterno e della semilibertà. Conclusa positivamente una prima esperienza è valutato l'eventuale passaggio presso le Cooperative sociali del territorio e/o il sostegno nella ricerca di un impiego sul libero mercato. Nel 2019 gli utenti che hanno frequentato complessivamente il laboratorio sono stati 19 (di cui 14 hanno partecipato fattivamente al tirocinio completo, della durata media di oltre 300 ore), mentre nel 2020 sono stati 23 (di cui 14 hanno partecipato fattivamente al tirocinio completo, della durata media di oltre 300 ore).

Il servizio è ricompreso anche nel programma sociale provinciale che ai sensi dell'art. 10, c. 1, lett. b, n. 1 della l.p. n. 13/2007 individua i livelli minimi essenziali delle prestazioni di servizio pubblico analogamente a quanto avviene con l'art. 22, c. 2, lett. c. della l. n. 328/2000.

UTENTI

TIPO DI INTERVENTO	Utenti anno 2019	Utenti anno 2020
Centro di informazione, ascolto e sostegno	392	416
Abitare accompagnato	15	18
Laboratorio	19*	23**

* di cui 14 hanno partecipato fattivamente al tirocinio completo, della durata media di oltre 300 ore

** di cui 14 hanno partecipato fattivamente al tirocinio completo, della durata media di oltre 300 ore

3. Regime attuale di organizzazione del servizio

Attualmente il servizio può considerarsi sostanzialmente organizzato "a contributo", nel senso che non viene finanziato con un corrispettivo forfettario, comprensivo di un utile di impresa, ma con un finanziamento a copertura delle sole spese (decurtato da eventuali entrate), come sotto specificato.

Fino al 2018 il finanziamento era assegnato in virtù di quanto disposto dalla legge provinciale n. 35 del 1983, articolo 7, comma 2, e dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 4697 del 1991 e ss.mm..

Tale modalità di finanziamento, a decorrere dal 2019, è stata prorogata e assoggettata al regime transitorio di cui alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2215 e n. 2216 del 30 novembre 2018.

Sia nel regime precedentemente in vigore, sia nel regime transitorio i finanziamenti vengono erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 90%, con il saldo a presentazione del consuntivo. Si arriva quindi ad una copertura pari al 100% dei costi, nei limiti del finanziamento concesso. Il finanziamento, come poc'anzi accennato, è inoltre decurtato delle eventuali entrate che possono eventualmente derivare dalle attività laboratoriale.

4. Revisione del sistema: qualificazione del servizio (SIEG -SINEG)

Come è noto, *prima facie*, il *discrimen* tra i servizi di interesse generale a carattere economico o meno sembrerebbe identificabile nella tipologia di attività svolta: quella economica si sostanzia nell'offerta "di beni e servizi in un determinato mercato", quella non economica nello svolgimento di "attività che si pone fuori dal mercato".

Per identificare le caratteristiche relative alle attività non economiche si possono individuare tre criteri che debbono orientare gli interpreti e che possono essere utili per qualificare il caso in esame: a) il criterio del mercato potenziale, b) il criterio dell'annullamento o assenza dell'alea imprenditoriale e c) il criterio della mancanza di remunerazione del servizio.

Il criterio del mercato potenziale permette di valutare la rilevanza economica di un servizio tenendo conto della potenzialità di un mercato, analizzandone l'ubicazione, la dimensione, il bacino di utenza e le caratteristiche socio-culturali del territorio.

Il criterio dell'annullamento o assenza dell'alea imprenditoriale permette di escludere la rilevanza economica di un servizio in base a scelte organizzative dell'ente affidante, che predeterminerà ogni aspetto del servizio e delle modalità di svolgimento dell'attività del fornitore, riconoscendo allo stesso un importo pari solo al costo del servizio.

Il criterio della mancanza di remunerazione del servizio si basa sulla circostanza che la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia ritiene servizi suscettibili di essere qualificati come «attività economiche» tutte le prestazioni fornite normalmente dietro remunerazione/prezzo. La caratteristica essenziale della remunerazione va ravvisata nella circostanza che essa costituisce il corrispettivo economico della prestazione di cui trattasi, a nulla rilevando la provenienza del corrispettivo, a sottolineare il carattere fondamentale dell'attività di impresa dato dalla realizzazione di utili per l'operatore nello svolgimento del servizio.

Il servizio provinciale di inclusione sociale per persone in esecuzione penale è organizzato secondo una logica di filiera di settore ha una finalità esclusivamente sociale ed è articolato nei seguenti interventi: centro di informazione, ascolto e sostegno; presa in carico e colloqui di servizio sociale; abitare accompagnato adulti; laboratorio per l'acquisizione di pre-requisiti lavorativi; sensibilizzazione della comunità, formazione e coinvolgimento del volontariato. Domicilio e lavoro sono requisiti necessari per l'accesso alle misure alternative e per il sostegno delle situazioni più fragili dopo la scarcerazione. La logica di filiera applicata ad un'offerta modesta di posti disponibili nell'abitare accompagnato (8 posti letto che nel 2020 hanno permesso di accogliere 18 utenti), e nelle attività laboratoriali (che nel 2020 hanno permesso di accogliere 23 utenti, di cui solo 14 hanno partecipato fattivamente al tirocinio completo), risponde alla necessità di valorizzare e ottimizzare al meglio l'utilizzo delle limitate risorse disponibili a favore dei soggetti svantaggiati.

Dal lato della domanda, l'analisi dei dati evidenzia che l'utenza è esigua, variabile sia in termini numerici sia per il periodo temporale di presa in carico e non prevedibile poiché condizionata da diversi fattori, tra i quali l'esito delle singole vicende giudiziarie e gli invii degli uffici territoriali del Ministero di Giustizia. Infatti, si osserva che una quota significativa dell'utenza del servizio non è libera di autodeterminarsi poiché soggetta alle decisioni dell'autorità giudiziaria.

L'attività del laboratorio, come anticipato, si caratterizza per la prevalenza della finalità sociale poiché l'oggetto dell'attività consiste nello sviluppo delle capacità di socializzazione attraverso il lavoro e di attitudini trasversali quali la costanza dell'impegno e il rispetto delle regole e degli orari. L'attività non si caratterizza pertanto nella mera erogazione di un'attività di formazione al lavoro quanto nella maturazione di competenze e dinamiche relazionali all'interno di una attività lavorativa, che non rappresenta la finalità dell'intervento ma uno strumento.

Per tale ragione sarà compito del soggetto pubblico indicare in via esemplificativa le attività che potranno svolgersi nell'ambito di tali laboratori. Risulta quindi evidente che le possibili entrate derivanti dall'attività laboratoriale risultano del tutto insufficienti a coprire i costi. Per tale ragione, l'attività di laboratorio non è in grado di produrre impatti sull'assetto della concorrenza di attività di mercato simili. Il finanziamento pubblico del servizio è corrisposto a copertura delle sole spese necessarie per il perseguimento delle finalità sociali. Nello specifico, per come il Servizio è strutturato, per il ridotto bacino d'utenza e per la particolare tipologia dell'utenza e per quanto sopra specificato si ritiene che ad oggi non vi sia la presenza di un mercato potenziale.

Il dimensionamento quantitativo degli interventi ed in particolare la definizione degli sportelli, dei posti per l'Abitare accompagnato e di quelli dedicati all'attività laboratoriale per l'acquisizione dei

prerequisiti lavorativi sono dettagliatamente definiti dall'amministrazione comportando così l'etero-determinazione del servizio (SINEG) e l'annullamento o assenza dell'alea imprenditoriale in capo al gestore privato.

Occorre precisare che il personale individuato e finanziato dovrà essere destinato esclusivamente al servizio e non potrà essere impiegato ad altre fini in caso di carenza di utenti.

Il contributo è commisurato alle spese documentabili e ai soli costi per lo svolgimento dell'attività così come etero-determinata dall'amministrazione senza che si produca alcun utile, come previsto dal diritto europeo. Pertanto l'assenza di utile generato dal servizio costituisce un ulteriore elemento per escludere la natura economica del servizio stesso.

Le argomentazioni sopra espresse consentono di qualificare il servizio come SINEG, di applicare conseguentemente l'art. 36 bis, co. 1 bis, della l.p. n. 13/2007 sulla base dei criteri e delle modalità che andranno stabilite ai sensi del comma terzo del medesimo articolo e pertanto permette di qualificare i contributi concessi, ai sensi di tale articolo, come "non aiuti" ai fini della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Allegato 3

BANDO

PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO “INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI LIMITATIVI DELLA LIBERTÀ PERSONALE ”, AI SENSI DELL’ART. 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente bando disciplina la concessione e l'erogazione di un contributo a copertura delle spese relative alla realizzazione, nell'ambito della provincia di Trento, del servizio “Inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale” al fine di sostenere le persone che si trovano in una situazione di disagio per motivi personali, familiari, socio-culturali connessa a provvedimenti di limitazione della libertà personale o alla scarcerazione. Il servizio si compone di più interventi che richiedono una gestione coordinata, unitaria e di filiera per poter affrontare le problematiche delle persone private della libertà nella sua globalità e rispondere così con efficacia e tempestività ai principali bisogni di queste persone. Nello specifico, si articola nei seguenti interventi: Abitare accompagnato per adulti; Costruzione e promozione di reti territoriali; Centro di informazione, ascolto e sostegno; Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi. Tali interventi sono rispettivamente descritti nelle schede 2.1, 5.1, 6.1 e 7.1 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173/2020.

Art. 2 - Durata e importo

1. Il contributo ha una durata di 30 mesi, decorrenti dalla data indicata nella convenzione, il cui schema è riportato nell'Allegato 4, da parte del soggetto assegnatario, selezionato sulla base del procedimento di cui all'art. 9.

2. L'importo complessivo massimo concedibile a rimborso delle spese ammissibili, per la durata di cui al comma 1 ammonta a euro 647.000,00.=.

3. La Provincia si riserva la possibilità di un rinnovo della convenzione alle medesime condizioni, per un periodo massimo di 24 mesi, condizionato dalla valutazione del servizio, dalla programmazione sociale basata sull'analisi puntuale del fabbisogno e dalla risorse finanziarie provinciali disponibili.

Art. 3 - Soggetti proponenti

1. Possono presentare domanda di contributo i soggetti che, alla data di presentazione della domanda sono in possesso, alternativamente:

- a) dell'iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come impresa sociale.
- b) dell'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi degli artt. 45 e ss. o dell'art. 101, comma 3 del D.Lgs. 117/2017 o dell'iscrizione all'anagrafe delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate.

Art. 4 - Requisiti di partecipazione

1. Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, i soggetti proponenti devono possedere i seguenti requisiti:

- a) requisiti di cui all'art 80 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. applicato per analogia;
- b) possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento definitivi ad operare in ambito socio-assistenziale, ai sensi degli artt. 4 e 6 del Regolamento approvato con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg (di seguito Regolamento), per almeno uno dei servizi collocati nel Catalogo nelle tipologie di servizio età adulta del Catalogo o, in alternativa, possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento temporanei congiuntamente all'avvenuta presentazione della domanda di autorizzazione e accreditamento definitivi ad operare in ambito socio-assistenziale ai sensi degli artt. 19 e 20 del Regolamento per la medesima aggregazione funzionale;
- c) aver maturato un'esperienza, entro i cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando, nella realizzazione dei servizi di abitare accompagnato e/o centro di informazione, ascolto e sostegno e/o interventi di accompagnamento al lavoro con un fatturato almeno pari a Euro 70.000,00 al netto degli oneri fiscali debitamente documentabile.

2. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 di tale decreto, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 5 - Forme di partecipazione

1. Può presentare domanda di contributo:

- a) un singolo soggetto proponente in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 4;

b) una forma associativa, anche temporanea, di più soggetti ciascuno dei quali deve risultare in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 4.

2. In caso di domanda di contributo presentata in forma congiunta ai sensi del comma 1, lett. b), all'atto di presentazione della domanda medesima dovrà essere allegata la dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa, in carta semplice, con almeno i seguenti contenuti:

- a) definizione del soggetto capofila che rivestirà il ruolo di referente nei confronti della Provincia, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i soggetti nei confronti della Provincia;
- b) oggetto, ai sensi dell'articolo 1 del Bando;
- c) obiettivi;
- d) durata;
- e) forme della collaborazione.

Art. 6 -Termini e modalità per la presentazione della domanda

1. La domanda di contributo è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante del soggetto proponente o del soggetto capofila (nel caso di forme associative temporanee) alla struttura competente in materia di inclusione sociale delle persone soggette a provvedimenti limitativi della libertà personale (UMSe Sviluppo rete dei servizi di seguito "struttura competente") nel periodo compreso **tra il giorno 1 aprile 2022 e il giorno 30 aprile 2022**, secondo una delle seguenti modalità, a pena irricevibilità:

- a) a mezzo posta, unicamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento (in questo caso, la documentazione si intende presentata in tempo utile ove risulti dal timbro dell'ufficio postale accettante che è stata consegnata non oltre le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda). La busta, che deve riportare la dicitura "Procedura di affidamento servizi. Documentazione riservata", deve contenere il modulo di domanda di contributo sottoscritto e gli allegati di cui al comma 3 lettere c), d), e), f), g) e h) ed una busta chiusa e sigillata separata contenente gli allegati di cui al comma 3 lettere a) e b);
- b) per posta elettronica alla casella di posta elettronica certificata della struttura competente all'indirizzo umse.svilupporete@pec.provincia.tn.it, entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo; l'invio da casella di posta elettronica semplice è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità; l'invio da casella di posta certificata è valido se il documento è trasmesso mediante una casella di posta elettronica certificata le cui credenziali di accesso sono state rilasciate previa identificazione del titolare (PEC-ID), senza necessità di sottoscrizione. La domanda e tutti gli allegati devono essere in formato PDF/A. Nell'oggetto della mail è necessario indicare "Procedura di affidamento servizi. Documentazione riservata".

2. La domanda di contributo è redatta avvalendosi dei moduli approvati dalla struttura competente e pubblicati sul sito internet istituzionale della Provincia. In caso di dubbi interpretativi o incongruenze nell'utilizzo della modulistica tra la stessa ed i contenuti del presente bando, si fa prioritariamente riferimento ai contenuti del presente bando.

3. Alla domanda di contributo a copertura delle spese deve essere allegata la seguente documentazione redatta secondo la modulistica approvata e pubblicata sul sito web istituzionale della Provincia:

- a) la proposta progettuale, articolata in una descrizione del servizio, ripartita in paragrafi con relativi sottoparagrafi corrispondenti ai criteri oggetto di valutazione e relativi sub-criteri, come specificato all'articolo "Valutazione dei progetti, approvazione della graduatoria" del Bando;
- b) il piano finanziario;
- c) (eventuale) dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa, ai sensi e secondo le modalità dell'articolo "Forme di partecipazione" del Bando;
- d) la dichiarazione requisiti generali dell'organizzazione resa ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
- e) la dichiarazione in caso di assenza della comunicazione antimafia (Art. 88 co. 4-bis e art. 89 D.LGS. 159/2011);
- f) dati per il pagamento del contributo;
- g) informativa ai sensi ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016 sottoscritta per presa visione del legale rappresentante, anche nel caso di dati raccolti presso terzi;
- h) fotocopia di un documento d'identità del richiedente (se la domanda è sottoscritta con firma autografa e non in presenza del dipendente addetto).

Art. 7 – Irricevibilità, inammissibilità ed esclusione della domanda

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e di quanto previsto dal presente articolo, ai fini del presente bando sono irricevibili le domande che:

- a) sono presentate oltre il termine previsto dall'articolo 6, comma 1;
- b) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste dall'art. 6, comma 1;
- c) sono prive di sottoscrizione.

2. Non sono ammissibili le domande in cui le attività relative alla realizzazione del servizio, risultano finanziate da contributo erogato da parte di altri enti pubblici e/o privati, così come indicato nell'articolo 12, c.3 del presente Bando.

3. Costituisce motivo di esclusione il mancato soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) del presente Bando.

Art 8 - Regolarizzazione, integrazione e richieste di chiarimenti

1. La struttura competente si riserva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, la facoltà di:

- a) richiedere chiarimenti al soggetto proponente sulla documentazione presentata e su elementi della proposta progettuale;
- b) richiedere regolarizzazioni o integrazioni documentali al soggetto attuatore su mere irregolarità formali della documentazione già prodotta o comunque a completamento della documentazione già presentata, nella misura in cui non ne snaturi il contenuto.

2. In caso di mancato inoltro dei chiarimenti richiesti, mancata regolarizzazione/integrazione documentale ai sensi della lettera b) del comma 1 entro il termine assegnato dalla struttura competente, questa conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

3. I soggetti proponenti potranno chiedere informazioni o formulare richieste di chiarimento fino a sette giorni prima del termine per la presentazione delle domande tramite il seguente indirizzo pec: umse.svilupporete@pec.provincia.tn.it. Le richieste di chiarimento e le relative risposte sono pubblicate sul sito www.trentinosociale.provincia.tn.it.

Art 9 - Procedimento e individuazione del responsabile

1. Il responsabile del presente procedimento è il dirigente dell'UMSe Sviluppo rete dei servizi, che rappresenta pertanto la Provincia: si intendono posti a carico del responsabile del procedimento, gli adempimenti di seguito indicati come di competenza della Provincia.

2. La Provincia dichiara l'eventuale irricevibilità e inammissibilità delle domande di contributo secondo quanto previsto all'art. 7.

3. La valutazione dei Progetti è svolta da un'apposita Commissione composta da un presidente, da un segretario (per le sole funzioni di verbalizzazione) e da due componenti esperti - di cui uno con competenze sociali e uno con competenze amministrative - nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

4. Successivamente alla nomina dei componenti della Commissione, la Provincia comunicherà per iscritto alle organizzazioni che hanno presentato la domanda di partecipazione, con preavviso di almeno cinque giorni, il luogo, la data e l'ora in cui la Commissione, in seduta pubblica, provvederà a verificare la sussistenza dei documenti previsti dal bando e ad accertare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni richieste. Le successive attività di valutazione della Commissione seguiranno in seduta riservata. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro il termine di 20 giorni.

5. La Provincia si riserva la facoltà di procedere all'assegnazione del contributo anche in presenza di una sola domanda e di non assegnarlo qualora nessuna domanda risulti idonea in relazione agli obiettivi del presente documento.

6. La Provincia si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o interrompere o revocare per giusti

motivi il procedimento in qualunque momento, senza che i soggetti proponenti possano rivendicare alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

7. La Provincia approva, sulla base delle risultanze dell'operato della Commissione, la graduatoria di merito dei soggetti proponenti. La graduatoria di merito verrà comunicata al soggetto che avrà ottenuto il punteggio più alto e pubblicata sul portale www.trentinosociale.provincia.tn.it.

8. Il soggetto che otterrà il punteggio più alto dovrà fornire entro sette giorni dalla richiesta della Provincia la prova del possesso dei requisiti dichiarati. Qualora la prova non fosse fornita ovvero fosse riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato, la Provincia, ferme restando le eventuali responsabilità per le dichiarazioni mendaci, disporrà il rigetto della domanda.

9. La Provincia potrà eventualmente procedere all'individuazione di un altro assegnatario attingendo nell'ordine di graduatoria.

10. Ricevuta la documentazione dal concorrente e verificata la sussistenza dei prescritti requisiti, la Provincia comunicherà all'interessato l'esito delle verifiche.

11. La Provincia, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 8, individua i contenuti definitivi della Convenzione di cui all'art. 11, valorizzando le proposte migliorative indicate nel progetto presentato dal soggetto assegnatario in sede di partecipazione alla procedura e approva lo schema definitivo di Convenzione comunicandola al soggetto assegnatario. La sottoscrizione della Convenzione deve avvenire entro sette giorni dalla data di ricezione di detta comunicazione.

Art. 10 - Valutazione dei progetti, approvazione della graduatoria

1. La Commissione valuta la qualità dei progetti e la loro rispondenza alle finalità del presente bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base degli elementi di valutazione, come di seguito specificato.

2. Ogni proponente descrive il contenuto del progetto che intende svolgere con una proposta progettuale articolata in n. 5 paragrafi (lettere da A a E) e relativi sottoparagrafi corrispondenti agli elementi oggetto di valutazione e relativi sub-elementi come indicati nella specifica tabella riportata al successivo comma 7.

3. La proposta progettuale non potrà superare il numero di 20 facciate complessive (esclusa eventuale copertina) di formato A4 in lingua italiana, per un massimo di 61 righe con carattere Times New Roman dimensione 12 per facciata. Non saranno valutate le facciate in eccesso. Sono esclusi dal conteggio delle facciate i curriculum vitae e relazione sull'esperienza maturata dal soggetto proponente, ai fini della valutazione dell'elemento A;

4. La Commissione si riserva di richiedere chiarimenti in forma scritta ai proponenti dei progetti in sede di valutazione degli stessi, per eventuali ragguagli o precisazioni a maggior chiarimento dei documenti presentati. Al fine di consentire la valutazione del progetto da parte della Provincia la proposta progettuale deve necessariamente evidenziare gli elementi che consentono la valutazione e l'attribuzione

dei punteggi secondo quanto indicato nel presente bando.

5. La Commissione attribuirà alla proposta progettuale un punteggio fino a 100 punti sulla base degli elementi e sub-elementi di valutazione di seguito riportati:

6. Il punteggio complessivo della proposta progettuale sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$C_a = \sum_{i=1}^n W_i * V(a)_i$$

dove:

C_a è l'indice di valutazione dell'offerta (a)

n è il numero totale dei sub-elementi di valutazione

W_i è il punteggio attribuito al sub-elemento di valutazione (i)

$V(a)_i$ è il coefficiente di prestazione del progetto (a), rispetto al sub-elemento (i), variabile tra 0 e 1

Relativamente ai sub elementi di valutazione **A3, B1, B2, B3, B4, B5, B6, C2, C3, E1, E2 e E3** i coefficienti $V(a)_i$ saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli membri della Commissione tecnica secondo quanto di seguito specificato:

- 0,0 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti “non trattato”
- 0,1 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo “assolutamente inadeguato”
- 0,2 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo “inadeguato”
- 0,3 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo “gravemente carente”
- 0,4 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo “carente”
- 0,5 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo “insufficiente”
- 0,6 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo “sufficiente”
- 0,7 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo “discreto”
- 0,8 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo “positivo”
- 0,9 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo “buono”
- 1,0 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo “ottimo”.

Nei conteggi per l'attribuzione e calcolo di tutti i punteggi si terrà conto delle prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia superiore a 5.

Diversamente per i sub elementi di valutazione **A1, A2, A4, A5, C1, D1 e D2** il punteggio W_i è attribuito su base tabellare, ossia in modo in modo matematico e non discrezionale, in funzione del dato indicato dal proponente senza quindi impiegare il coefficiente $V(a)_i$ che in questo caso è pari a 1.

7. L'assegnazione dei punteggi avverrà come segue:

- per ciascun elemento di valutazione discrezionale ogni commissario attribuisce al coefficiente di prestazione del progetto un valore tra zero e uno in decimi, tenendo conto dei “criteri motivazionali” ed in particolare valutando: il grado di completezza e sviluppo, precisione, approfondimento; il grado di coerenza con la metodologia e gli strumenti descritti dal proponente; l'efficacia rispetto alle finalità e ai bisogni; la fattibilità garantita dalle scelte organizzative predisposte. Verrà attribuito all'elemento di valutazione un punteggio pari alla media aritmetica dei voti attribuiti dai commissari moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile all'elemento/sub-elemento di valutazione in esame.

- se nessuno dei totali dei punteggi complessivi dei progetti - derivanti dalla somma dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione di natura qualitativa attribuiti a ciascun concorrente - arriva al punteggio massimo disponibile complessivo pari a 100 (cento), sarà applicata la procedura di riparametrazione al punteggio complessivo di ogni concorrente, in modo tale che al proponente che ha formulato il miglior progetto vengano assegnati i 100 punti massimi attribuibili, mentre saranno in seguito rideterminati proporzionalmente i punteggi di tutti gli altri progetti.

Parametri e criteri di valutazione dei progetti

RIF.	PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE	W Punteggio massimo attribuibile
A	Esperienza maturata dal proponente	15
A1 (Tab.)	<p><u>Ruolo e compiti del responsabile/coordinatore del servizio</u> Il punteggio è assegnato attraverso la valutazione del curriculum vitae e all'esperienza professionale esercitata nell'ambito dell'oggetto del servizio con la seguente parametrizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • partecipazione a corsi/seminari di aggiornamento di minimo 8 ore nell'ambito del lavoro sociale relativi a: <ul style="list-style-type: none"> a) reinserimento sociale di persone in esecuzione penale (0,25 per ciascun corso fino ad un massimo di 1,5 punti); a) inserimento protetto nel mondo del lavoro (0,25 per ciascun corso fino ad un massimo di 1,5 punti); • esperienza lavorativa come coordinatore di servizi rivolti a persone in esecuzione penale (1 punto per ciascun anno documentabile di esperienza lavorativa continuativa fino ad un massimo di 2 punti); 	5
A2 (Tab.)	<p><u>Esperienza maturata dal soggetto proponente</u> Si valuta l'esperienza del soggetto proponente in base agli anni continuativi di gestione effettuata di servizi rivolti alla persone soggette a provvedimenti limitativi della libertà personale (come target esclusivo del servizio). (0,5 punti per ciascun anno documentabile di esperienza lavorativa continuativa fino ad un massimo di 2 punti)</p>	2
A3 (Disc.)	<p>Attinenza con l'oggetto sociale e le finalità statutarie del soggetto proponente E' valutata l'attinenza, rispetto all'ambito dell'inclusione sociale delle persone soggette a provvedimenti di limitazione della libertà personale, con l'oggetto sociale e le finalità statutarie del soggetto proponente.</p>	4
A4 (Tab.)	<p><u>Partecipazione del soggetto proponente a tavoli interistituzionali e di coordinamento per l'inclusione sociale</u> Si valuta la partecipazione del soggetto proponente a tavoli interistituzionali e di coordinamento per l'inclusione sociale con almeno due convocazioni all'anno. (0,5 punti per ciascun anno documentabile di partecipazione fino ad un massimo di 2 punti)</p>	2
A5 (Tab.)	<p><u>Realizzazione di iniziative di formazione rivolte ad altri servizi/operatori da parte del soggetto proponente:</u> È valutata l'esperienza del soggetto proponente nella realizzazione di iniziative di formazione sul tema dell'inclusione sociale delle persone soggette a provvedimenti limitativi della libertà personale. (0,10 punti per ciascuna ora documentabile di formazione erogata negli ultimi 5 anni fino ad un massimo di 2 punti)</p>	2

RIF.	PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE	W Punteggio massimo attribuibile
B	Organizzazione del servizio	25
B1 (Disc.)	<u>Osservazione, valutazione e monitoraggio</u> Sono valutati il/i metodo/i e gli strumenti di osservazione, di valutazione e monitoraggio che il proponente adotta nei confronti degli utenti accolti. La descrizione fa riferimento alla programmazione delle attività, alla personalizzazione, ai risultati attesi, alla (eventuale) reportistica che il proponente è in grado di realizzare.	5
B2 (Disc.)	<u>Supporto ai dimittendi</u> In coerenza con quanto indicato nel documento "Progetto dimittendi" di cui all'art 6 c. 3 della Convenzione, è valutata la metodologia e le procedure, adottate per l'acquisizione sistematica delle informazioni anagrafiche, giuridiche, trattamentali, sanitarie e dei bisogni dei detenuti prossimi alla dimissione nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali (es. organizzazione delle interviste, periodicità delle interviste, modalità di organizzazione e archiviazione dei dati, elaborazione dei dati in forma aggregata, ecc.).	8
B3 (Disc.)	<u>Organizzazione dell'intervento Centro di informazione, ascolto e sostegno</u> E' valutata la modalità di organizzazione del centro informazioni per l'offerta di informazioni e orientamento in presenza e per via telematica (a titolo esemplificativo: installazione di totem informativi, chat, videochiamata, faq, guide informative, ecc.)	4
B4 (Disc.)	<u>Organizzazione dell'intervento abitare accompagnato per adulti</u> E' valutata la modalità di organizzazione dell'intervento abitare accompagnato, ed in particolare l'accessibilità all'intervento e la flessibilità nella gestione degli accessi.	2
B5 (Disc.)	<u>Organizzazione del laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi</u> E' valuta la modalità organizzativa e la differenziazione delle attività che si intendono svolgere presso il laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi.	4
B6 (Disc.)	<u>Organizzazione delle attività inerenti la costruzione e la promozione di reti territoriali</u> E' valuta la proposta relativa all'organizzazione di attività e iniziative di promozione sociale volte a sensibilizzare la comunità trentina in merito alle problematiche relative alla limitazione della libertà personale	2

RIF.	PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE	W Punteggio massimo attribuibile
C	Ulteriori elementi del servizio	30
C1 (Tab.)	<u>Volontariato e servizio civile</u> E' valutata la capacità di generare capitale sociale in termini di valorizzazione del volontariato e del servizio civile nel sostenere gli interventi e le attività del servizio. (1 punto ogni 200 ore annuali di volontariato fino ad un massimo di 12 punti)	12
C2 (Disc.)	<u>Raccolta delle segnalazioni relative ai bisogni dei detenuti</u> E' valutata la realizzazione e l'impiego, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, di un database online o uno strumento informatico analogo per la raccolta delle segnalazioni relative ai bisogni espressi dai dimittendi provenienti da chi per lavoro o per volontariato viene a conoscenza dei bisogni dei dimittendi.	10
C3 (Disc.)	<u>Modalità di gestione delle emergenze</u> E' valutata la possibilità e modalità di attivazione in risposta a possibili emergenze	8

RIF.	PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE	W Punteggio massimo attribuibile
D	Partnership per l'inserimento al lavoro e l'autonomia abitativa	20
D1 (Tab.)	<u>Facilitazione all'inserimento lavorativo</u> E' valuta la capacità del soggetto proponente di attivare reti di partnership per facilitare l'inserimento di una quota di utenti coinvolti nel servizio presso le cooperative di inserimento lavorativo tipo B) o ad altre attività lavorative attraverso la sottoscrizione di specifici accordi preliminari. (2 punti per ogni accordo preliminare sottoscritto con cooperative o imprese finalizzato all'inserimento lavorativo fino ad un massimo di 10 punti)	10
D2 (Tab.)	<u>Autonomia abitativa</u> E' valutata la capacità del soggetto proponente di attivare reti di partnership nell'ambito di percorsi di social housing e co-housing per gli utenti dell'intervento abitare accompagnato attraverso la sottoscrizione di accordi preliminari con enti impegnati in questi ambiti. (2 punti per ogni accordo sottoscritto fino ad un massimo di 10 punti)	10

RIF.	PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE	W Punteggio massimo attribuibile
E	Tutela, benessere e qualificazione del personale impiegato nel servizio	10
E1 (Disc.)	<u>Formazione/aggiornamento (non obbligatorio) per ogni operatore impegnato nel servizio</u> E' valutato il progetto di formazione/aggiornamento professionale, di sostegno psicologico e di supervisione professionale del personale dipendente, che il proponente intende realizzare, facendo particolare riferimento ai contenuti, ai temi, alle criticità dell'attività e alla coerenza con i bisogni formativi e di qualificazione del personale.	2
E2 (Disc.)	<u>Sostegno psicologico e supervisione per ogni operatore impegnato nel servizio</u> Sono valutate le azioni organizzative e le strategie finalizzate a garantire il sostegno psicologico e le occasioni di supervisione che il proponente intende realizzare.	2
E3 (Disc.)	<u>Contenimento del turn-over</u> Il proponente descrive gli interventi, le azioni e le strategie finalizzate al contenimento del turn-over del personale a contatto con l'utenza (impiegato nel servizio) nel rispetto della normativa giuslavoristica.	6

** ** *

7. Nel caso di parità di punteggio, ha priorità il progetto che ha ottenuto un punteggio più elevato nel criterio C e, in subordine, nel criterio D. Qualora anche in questo secondo caso il punteggio risulti pari, hanno priorità i progetti che hanno ottenuto un punteggio più elevato nel criterio B.

Art. 11 - *Convenzione*

1. La definizione e l'erogazione del contributo, a copertura dei soli costi ammessi eccedenti le entrate e fino all'importo massimo di cui all'art 2 comma 2 del presente Bando, sarà regolata con apposita Convenzione sottoscritta dalla dirigente della struttura provinciale competente e dal soggetto designato. Detta Convenzione sarà sottoscritta sulla base dei contenuti minimi dello schema allegato al presente Bando e degli elementi individuati nella proposta progettuale. La Convenzione indica:

- a) gli obblighi di servizio pubblico che la Provincia pone a carico del soggetto assegnatario del contributo;
- b) le disposizioni previdenziali e di tutela del lavoro, nonché la previsione dell'applicazione, per analogia, dell'art. 32, comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- c) gli obblighi della Provincia;
- d) le modalità di liquidazione del contributo;
- e) le modalità operative riguardanti la realizzazione delle attività, il monitoraggio, nonché le modalità di verifica ex post della realizzazione del Servizio;
- f) le vicende soggettive dell'assegnatario;

- g) le rimodulazioni del servizio o sospensioni temporanee;
- h) le ipotesi di decadenza o di rinuncia al contributo;
- i) il trattamento dei dati personali.

2. Al momento della stipula della Convenzione, il soggetto assegnatario dovrà avere a disposizione gli spazi adatti allo svolgimento dello Sportello città di Trento e del laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi indicati nella proposta progettuale. Al soggetto assegnatario verrà messo a disposizione lo spazio per lo svolgimento degli sportelli interni alla Casa Circondariale dalla stessa, e quello per lo svolgimento dello Sportello Diritti dall'Ulepe di Trento.

3. Come previsto dall'art.16 dello schema di convenzione ai sensi dell'articolo 32, comma 4 , della L.p. 2/2016, al momento della stipula della convenzione stessa, il Soggetto assegnatario si impegna a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento dell'eventuale subentro al soggetto gestore uscente, del personale a contatto diretto ed abituale con i destinatari del servizio, limitatamente al personale con funzioni di educatore/operatore sociale e di coordinatore, già impiegato nel servizio oggetto del contributo, con esclusione del personale con ruolo di direzione, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. L'elenco del personale impiegato presso l'attuale soggetto gestore è pubblicato contestualmente al presente bando.

4. Il soggetto assegnatario dovrà porre particolare attenzione alle cause di decadenza del contributo, come specificate nell'articolo "Decadenza, rinuncia e revoca del contributo" della Convenzione. In particolare, qualora al momento della stipula della Convenzione risulti in possesso del solo accreditamento temporaneo, dovrà presentare la domanda di autorizzazione e accreditamento definitivi entro il termine stabilito dal Regolamento.

5. La Convenzione può essere soggetta a revisione, secondo quanto previsto dall'articolo "Monitoraggio del Servizio e revisione della convenzione" della Convenzione.

Articolo 12 - Spese ammissibili a contributo

1. Per essere ritenute ammissibili a contributo le spese devono essere state effettivamente sostenute dal Soggetto Gestore per lo svolgimento del servizio oggetto di questo Bando.

2. Sono ammissibili a contributo le spese riferite alle seguenti voci:

a) Spese direttamente imputabili al servizio:

- 1) spesa per personale a contatto diretto ed abituale con i destinatari del servizio, limitatamente al personale con funzioni di educatore/operatore sociale e di coordinatore secondo le modalità indicate nella Convenzione;
- quota parte del tempo lavoro del personale di direzione dedicato ad attività strettamente inerenti la realizzazione e l'esecuzione del servizio;
- spese per il personale amministrativo limitatamente alle attività inerenti la gestione delle richieste

provenienti dagli sportelli, alle attività relative alla gestione dei percorsi di abitare accompagnato, alle attività relative alla gestione del laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi, alle attività relative alla gestione dei percorsi di inserimento lavorativo e al passaggio alle cooperative di inserimento lavorativo;

- 2) spese per volontari e giovani in servizio civile: sono ammessi i rimborsi spesa per attività svolta da volontari, i compensi ai giovani in servizio civile e gli eventuali oneri assicurativi relativi; nella sezione entrate del rendiconto va esposto l'eventuale rimborso erogato dalla Provincia o da altri soggetti per i giovani in servizio civile;
- 3) spese per corsi di aggiornamento professionale del personale a diretto contatto con i destinatari del servizio oggetto del Bando;
- 4) spese per l'erogazione delle borse lavoro dell'attività prevista nell'ambito del laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi;
- 5) spese per l'acquisto dei beni di consumo necessari per l'espletamento dell'attività del laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi.

b) Spese generali del Soggetto gestore: sono ammesse nella misura massima pari al 25% delle spese direttamente imputabili al servizio di cui al comma a); a titolo esemplificativo rientrano tra le spese generali i costi relativi a: personale amministrativo (in riferimento alle attività contabili, di controllo di gestione, di rendicontazione, di gestione del personale, ecc.), direzione (quota parte non ascrivibile alle spese di cui al comma 2 lettera a) punto 1) del presente articolo), sede amministrativa, consulenze amministrative e fiscali, imposte e tasse, cancelleria, telefono, assicurazioni. Sono considerate spese generali anche quelle relative all'immobile in cui si svolge il servizio (a titolo esemplificativo: canoni di locazione, spese condominiali, spese di riscaldamento, utenze, spese di assicurazione per l'immobile, spese per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature, spese per manutenzione ordinaria, eventuale quota accantonamento d'ammortamento). In ragione della particolarità dei destinatari del servizio del presente bando, le spese per la locazione degli spazi dedicati all'attività del laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi, i relativi oneri (spese condominiali, manutenzione ordinaria e utenze) non sono da considerare nel calcolo delle spese generali bensì, verranno rimborsate quali spese ammissibili nell'importo massimo di 30.000 Euro/anno, stimato sulla base di specifici parametri ed indicatori in rapporto alle esigenze ed alla tipologia di servizio del presente bando. Le sopraccitate spese devono essere indicate con una specifica voce.

3. Le spese ammesse ed elencate nel piano finanziario non possono essere finanziate o soggette a richiesta di finanziamento da altro contributo/finanziamento o da altra assegnazione di tipo economico da parte della Provincia, né di altri enti pubblici diversi dalla Provincia, né di altri enti/soggetti privati.

4. Le eventuali entrate vanno dichiarate e inserite nel piano finanziario e vanno a copertura delle spese ammesse. La differenza tra spese ammissibili ed entrate costituisce il contributo concesso fino all'importo massimo stabilito nell'articolo 2 del presente Bando.

5. E' ammesso fino al 20% lo scostamento a compensazione tra le varie voci di costo del piano finanziario presentato, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera b). In caso di scostamento superiore al 20%, rispetto a quanto preventivato per ogni singola voce, dovrà essere richiesta

autorizzazione preventiva e motivata alla struttura provinciale competente.

Articolo 13 -*Informazioni e contatti*

1. Per informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi all'UMSe Sviluppo rete dei servizi: PEC umse.svilupporete@pec.provincia.tn.it

2. Il bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili sul portale www.trentinosociale.provincia.tn.it.

CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO “INCLUSIONE SOCIALE DELLE
PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI LIMITATIVI DELLA LIBERTÀ
PERSONALE”

Indice

Art. 1 - <i>Oggetto e finalità del servizio</i>	3
Art. 2 - <i>Durata della convenzione</i>	4
Art. 3 - <i>Destinatari del servizio</i>	5
Art. 4 - <i>Descrizione del servizio</i>	5
Art. 5 - <i>Centro di informazione, ascolto e sostegno</i>	7
Art. 6 - <i>Segretariato sociale</i>	8
Art. 7 - <i>Abitare accompagnato per adulti</i>	9
Art. 8 - <i>Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi</i>	9
Art. 9 - <i>Costruzione e promozione di reti territoriali</i>	10
Art. 10 - <i>Obblighi del Soggetto gestore</i>	11
Art. 11 - <i>Entrate dall'intervento "Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi"</i>	11
Art. 12 - <i>Entrate dall'intervento "Abitare accompagnato per adulti"</i>	11
Art. 13 - <i>Rimodulazioni del servizio o sospensioni temporanee</i>	12
Art. 14 - <i>Altri obblighi a carico del Soggetto Gestore</i>	12
Art. 15 - <i>Obblighi della Provincia</i>	14
Art. 16 - <i>Clausola sociale</i>	14
Art. 17 - <i>Trattamento e requisiti del personale</i>	14
Art. 18 - <i>Sicurezza</i>	16
Art. 19 - <i>Disposizioni anti Covid-19</i>	17
Art. 20 - <i>Trattamento dei dati personali</i>	17
Art. 21 - <i>Accreditamento definitivo</i>	17
Art. 22 - <i>Importo massimo e modalità di erogazione del contributo</i>	18
Art. 23 - <i>Vicende soggettive del Soggetto Gestore</i>	20
Art. 24 - <i>Decadenza, rinuncia e revoca del contributo</i>	20
Art. 25 - <i>Monitoraggio del Servizio e revisione della convenzione</i>	21
Art. 26 - <i>Norma finale</i>	22

CONVENZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO “INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI LIMITATIVI DELLA LIBERTÀ PERSONALE ”

TRA

Provincia autonoma di Trento, di seguito indicata come Provincia, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, C.F. e Partita IVA 00337460224, rappresentata da _____ nato/a _____ il _____, il/la quale interviene e agisce in rappresentanza della stessa, nella sua qualità di dirigente _____, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg. e dalla deliberazione della Giunta provinciale 19 giugno 1998, n. 7106

e

_____, con sede legale in _____ – C.F. e P. IVA _____, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante della _____, di seguito indicato come Soggetto Gestore.

Art. 1 - Oggetto e finalità del servizio

1. Il servizio provinciale di inclusione sociale per persone in esecuzione penale sostiene le persone che si trovano in una situazione di disagio per motivi personali, familiari, socio-culturali connessa a provvedimenti di limitazione della libertà personale o alla scarcerazione in conformità con quanto descritto nelle schede 2.1 (Abitare accompagnato per adulti), 5.1 (Costruzione e promozione di reti territoriali), 6.1 (Centro di informazione, ascolto e sostegno) e 7.1 (Laboratorio per l’acquisizione dei pre-requisiti lavorativi) del Catalogo dei servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173/2020 (di seguito Catalogo). Tenuto conto del contesto di intervento e la prevalente finalità di garantire un percorso di inclusione sociale finalizzato al reinserimento nel territorio delle persone prossime al fine pena o in misura alternativa si ritiene necessario promuovere un servizio unitario organizzato secondo una logica di filiera di settore e quindi articolato in interventi di supporto relazionale e azioni orientate all’autonomia. In questo senso il servizio oggetto del contributo si declina sia attraverso l’intervento di abitare accompagnato che il laboratorio per l’acquisizione dei pre-requisiti lavorativi. Infatti, la disponibilità di un domicilio e di un’occupazione lavorativa sono requisiti necessari per l’accesso

alle misure alternative, per il sostegno delle situazioni più fragili dopo la scarcerazione e conseguentemente per favorire il reinserimento sociale della persona. Tali condizioni risultano più facilmente raggiungibili mediante un servizio unitario tarato su una modesta ricettività in grado rispondere ai criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

2. Le prestazioni oggetto del servizio rispondono alle Linee di indirizzo del Protocollo d'Intesa tra la Provincia Autonoma di Trento, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Ministero della Giustizia per il reinserimento sociale e lavorativo delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale e per lo sviluppo di percorsi di mediazione penale e di giustizia riparativa (rep. n. 520 del 28 luglio 2020 del Registro di raccolta dei contratti dell'Amministrazione digitale della Regione Autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol). In particolare in relazione alla promozione dell'inclusione sociale (linea di indirizzo n. 3) il documento evidenzia che *“La Provincia Autonoma di Trento promuove, anche con eventuale sostegno finanziario integrativo, le attività finalizzate all'inclusione sociale e in particolare al trattamento rieducativo e al reinserimento sociale delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale. Tali attività si inseriscono in un quadro operativo di prevenzione terziaria finalizzato a contenere le forme di recidiva ed anche evitare, in alcuni casi, che le conseguenze dell'azione deviante possano produrre ulteriori effetti negativi sia sull'autore sia sulle vittime. Le attività sono individuate in accordo con l'Amministrazione penitenziaria e sono realizzate anche attraverso il coinvolgimento di organizzazioni del terzo settore che erogano servizi di sostegno e reinserimento sociale e lavorativo e che sono individuate attraverso le modalità previste dalla normativa vigente. Tali interventi sono volti a supportare le persone in un percorso di autonomia e si esplicano in servizi di accoglienza abitativa temporanea, formazione per l'acquisizione di prerequisiti lavorativi finalizzata all'acquisizione di competenze di base utili per inserirsi nel mondo del lavoro e per sviluppare una maggior consapevolezza personale e sociale.”* Inoltre, in relazione al supporto nella fase di dimissione (linea di indirizzo n. 7) le Linee di indirizzo evidenziano che *“In coerenza con quanto previsto dall'art. 46 o.p., ... e nella consapevolezza dell'importanza e della delicatezza del periodo che precede la dimissione, l'obiettivo generale è di predisporre uno specifico progetto capace di intensificare i colloqui nei mesi precedenti l'uscita e di predisporre una rete di sostegno, coinvolgendo le diverse realtà sociali che operano sul territorio, così da organizzare e accompagnare l'ex detenuto in questo passaggio. In particolare ... sarà necessario definire e attuare una serie di attività, volte al reinserimento della persona prossima al fine pena e di quella dimessa, intervenendo negli ambiti familiari e affettivi, culturali, religiosi formativo-educativi e lavorativi anche attraverso azioni di tipo sperimentale.”*

Art. 2 - Durata della convenzione

1. La durata della presente Convenzione è di 30 mesi, decorrenti dal 1° luglio 2022.

2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza la Provincia, per garantire la continuità del servizio, ha facoltà di ordinare al Soggetto Gestore l'avvio del servizio nelle more delle verifiche dei requisiti e della sottoscrizione della convenzione, con apposita comunicazione da far pervenire al Soggetto Gestore tramite PEC.

3. Qualora la Provincia alla scadenza della presente Convenzione non avesse ancora provveduto ad affidare nuovamente il servizio o a garantire soluzioni alternative, il Soggetto Gestore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione, a parità di contributo e condizioni. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all'individuazione di un nuovo Soggetto Gestore per garantire la continuità del servizio.

4. La Provincia si riserva la possibilità di un rinnovo della convenzione alle medesime condizioni per un periodo massimo di 24 mesi, condizionato dalla valutazione del servizio, dalla programmazione sociale basata sull'analisi puntuale del fabbisogno e dalle risorse finanziarie provinciali disponibili.

Art. 3 - Destinatari del servizio

1. Il Servizio è rivolto ai detenuti della Casa Circondariale di Spini di Gardolo nonché ai loro familiari; ai soggetti ammessi alle misure alternative alla detenzione residenti nella provincia di Trento o domiciliati presso Enti o strutture provinciali; ai dimessi dal carcere residenti nella provincia di Trento ed ai loro familiari; ai dimessi dal carcere residenti fuori provincia limitatamente a quei servizi che rivestono carattere d'urgenza.

Art. 4 - Descrizione del servizio

1. Il servizio di cui all'art. 1 si compone di più interventi che richiedono una gestione coordinata e unitaria per poter affrontare le problematiche delle persone private della libertà nella sua globalità e poter così rispondere con efficacia e tempestività ai principali bisogni di queste persone. In particolare il servizio si articola in:

- a) Centro di informazione, ascolto e sostegno (Scheda 6.1 del Catalogo): Il Centro, relativamente all'attività di informazione e ascolto, è articolato almeno nei seguenti sportelli distinti in funzione della diversa ubicazione. Gli sportelli sono opportunamente organizzati anche in funzione del tipo di utenza e dei temi trattati;
- i. Sportello città di Trento: rivolto alle persone, compresi i familiari, che necessitano di esprimere una richiesta di aiuto e orientamento ai servizi in quanto interessati direttamente o indirettamente a provvedimenti limitativi della libertà personale. Lo Sportello, inoltre, offre alle medesime persone sostegno nella ricerca lavoro e accompagnamento in autonomia;

- ii. Sportello presso la Casa Circondariale: rivolto ai detenuti che necessitano di esprimere una richiesta di aiuto e orientamento ai servizi e ai familiari per offrire assistenza e supporto in occasione delle visite ai congiunti. In particolare lo sportello svolge anche attività di segretariato sociale e di valutazione dei bisogni della persona. Lo Sportello, inoltre, offre ai detenuti informazioni, raccoglie richieste di approfondimento e supporto per l'espletamento delle pratiche di competenza del patronato;
- iii. Sportello diritti presso ULEPE: rivolto a cittadini e utenti, potenziali ed effettivi, dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Trento (ULEPE), nonché alle persone che svolgono attività inerenti percorsi di esecuzione penale esterna. Lo Sportello offre prevalentemente un servizio di informazione e consulenza a titolo gratuito.

Il Centro, relativamente all'attività di sostegno, svolge l'intervento di segretariato sociale e sostegno individualizzato. Tale intervento di tipo socio-assistenziale si realizza all'interno e all'esterno della Casa Circondariale attraverso alcuni colloqui professionali di approfondimento e verifica della situazione specifica che possono portare al sostegno della persona e/o alla segnalazione ad altri servizi e/o alla chiusura del caso. Il sostegno della persona si può articolare anche nelle seguenti attività:

- iv. permessi e accompagnamento: è un'attività che prevede l'organizzazione dei permessi previsti dall'Ordinamento penitenziario a favore dei detenuti e il coinvolgimento in progettualità con finalità socializzanti e il mantenimento delle relazioni familiari;
 - v. "La cura dei legami": è un'attività che intende tutelare le relazioni familiari, in particolare nei momenti di incontro tra genitore detenuti e figli minorenni, supportando quest'ultimo durante il suo ingresso in carcere e la sua permanenza per tutto il tempo dedicato alla visita;
 - vi. supporto ai dimittendi: è un'attività che intende acquisire sistematicamente le informazioni necessarie a rilevare lo status di cittadinanza, la residenza ed eventuali provvedimenti di espulsione dei dimittendi (ossia i detenuti con una pena residua da scontare pari o inferiore a sei mesi) e i relativi bisogni al fine di favorirne il reinserimento sociale anche con il coinvolgimento dei servizi territoriali. L'attività è volta anche a sostenere, dove ne ricorrano le condizioni, il viaggio di rientro al domicilio e gli altri interventi di prima necessità del dimittendo.
- b) Abitare accompagnato per adulti (Scheda 2.1 del Catalogo).
 - c) Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi (Scheda 7.1 del Catalogo).
 - d) Costruzione e promozione di reti territoriali (Scheda 5.1 del Catalogo)

3. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto della presente convenzione, e delle eventuali disposizioni impartite dalla Provincia e per quanto di rispettiva competenza dalla Casa Circondariale di Spini di Gardolo e dall'Ufficio locale esecuzione penale esterna di Trento (ULEPE).

Art. 5 - Centro di informazione, ascolto e sostegno

1. Il Soggetto Gestore garantisce, presso un apposito spazio ubicato nella città di Trento, l'apertura dello Sportello città di Trento [di cui all'art. 4 c.1 lett. a) punto i] per almeno 30 ore settimanali, negli orari e nelle giornate da individuare in accordo con la Provincia, offrendo anche supporto nella ricerca lavoro e accompagnamento in autonomia (ad es. attraverso il supporto alla scrittura del curriculum vitae, l'effettuazione del bilancio delle competenze, l'analisi delle inserzioni e i contatti con l'Agenzia del lavoro e delle Agenzie interinali, ecc.).

2. Il Soggetto Gestore garantisce l'apertura dello sportello all'interno della Casa Circondariale [di cui all'art. 4 c.1 lett. a) punto ii], presso gli spazi messi a disposizione della stessa Casa Circondariale, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- colloqui con i detenuti: per almeno 8 ore settimanali, negli orari e nelle giornate da individuare in accordo con la Casa Circondariale;
- supporto nelle materia di competenza del patronato: almeno 2 ore settimanali, negli orari e nelle giornate da individuare in accordo con la Casa Circondariale;
- supporto ai familiari dei detenuti e progetto "La cura dei legami": almeno 2 ore settimanali negli orari e nelle giornate delle visite definite dalla Casa Circondariale, assicurando la presenza di personale e/o volontari opportunamente formati.

3. Il Soggetto Gestore garantisce l'apertura dello sportello diritti [di cui all'art. 4 c.1 lett. a) punto iii], presso lo spazio messo a disposizione dall'Ufficio locale esecuzione penale di Trento, almeno 18 ore alla settimana negli orari e nelle giornate da individuare in accordo con l'Ufficio locale esecuzione penale di Trento. Lo sportello si avvale di idonee figure professionali con competenze in ambito sociale.

Tabella di sintesi

INTERVENTO	ATTIVITÀ	FUNZIONI	ORE SETTIMANALI
Centro di informazione, ascolto e sostegno	Sportello città di Trento		30
	Sportello presso la CC	Colloqui con detenuti	8
		Supporto nelle materia di competenza del patronato	2
		Supporto ai familiari dei detenuti e progetto "La cura dei legami"	2
	Sportello diritti presso ULEPE		18

Art. 6 - Segretariato sociale

1. Il Soggetto Gestore attraverso l'attività di segretariato sociale predispone un progetto individualizzato da condividere con i servizi sociali competenti per stabilire le aree del bisogno, le possibili criticità le azioni e gli attori del percorso di inclusione sociale. Il segretariato sociale generalmente si svolge presso gli sportelli di cui all'art. 5.

2. Il Soggetto Gestore garantisce l'attività Permessi e accompagnamento [di cui all'art. 4 c.1 lett. a) punto iv] favorendo l'organizzazione dei permessi premio previsti dall'Ordinamento penitenziario finalizzati ad organizzare colloqui Skype nel caso in cui i familiari siano residenti all'estero o permessi premio di tipo culturale e socializzanti presso musei e altri luoghi d'interesse culturale o accompagnare i detenuti in permesso premio presso altri enti del terzo settore. Tali attività si svolgono attraverso la valutazione e la programmazione dei casi in accordo con l'Area educativa della Casa Circondariale.

3. Il Soggetto Gestore garantisce l'attività del progetto "La cura dei legami" [di cui all'art. 4 c.1 lett. a) punto v], approvato con determinazione del dirigente del Servizio politiche sociali n. 183 di data 10 maggio 2018, volto a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni della famiglia nonché a fornire consulenze e sostegno in merito alle tematiche. L'attività intende attuare quanto previsto dall'art. 9 della convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia e adolescenza approvata a New York il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con la Legge n. 176 del 27 maggio 1991, secondo cui il bambino - i cui genitori, o uno dei due, si trovano in stato di detenzione - deve poter mantenere con loro dei contatti appropriati. L'attività è erogata su richiesta dei padri detenuti e può essere svolta anche da personale volontario opportunamente formato.

4. Il Soggetto Gestore garantisce l'attività relativa al Supporto ai dimittendi [di cui all'art. 4 c.1 lett. a) punto vi] in coerenza con il documento "Progetto Dimittendi" approvato con determinazione dell'UMSe Sviluppo rete dei servizi n. 40 del 16 dicembre 2020. Nello specifico il Soggetto Gestore acquisisce sistematicamente, e registra in un'apposita banca dati, le informazioni necessarie

a rilevare lo status di cittadinanza, la residenza ed eventuali provvedimenti di espulsione dei dimittendi e i relativi bisogni al fine di programmare e favorire il reinserimento sociale della persona anche con il coinvolgimento dei servizi territoriali. Inoltre, il Soggetto Gestore sostiene, dove ne ricorrano le condizioni, il viaggio di rientro al domicilio e gli altri interventi di prima necessità del dimittendo.

Art. 7 - Abitare accompagnato per adulti

1. Il Soggetto Gestore garantisce l'accoglienza temporanea di persone in esecuzione penale esterna e/o ex detenuti che necessitano dell'intervento di cui al progetto individualizzato previsto dagli artt. 5 e 6. L'intervento è limitato ad un periodo massimo di 12 mesi e può essere esteso solo per particolari esigenze valutate congiuntamente con la Provincia.

2. Il Soggetto Gestore garantisce almeno 8 posti letto nel rispetto dei requisiti previsti dalla scheda 2.1 del Catalogo dei Servizi.

3. Il Soggetto Gestore, in accordo con la Provincia, definisce una eventuale quota di compartecipazione mensile per l'utente e più in generale le condizioni di accesso all'intervento di abitare accompagnato.

4. Il Soggetto Gestore allega al contratto di comodato d'uso dell'alloggio occupato dall'utente un regolamento i cui contenuti sono definiti in accordo con la Provincia.

Art. 8 - Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi

1. L'intervento mira al potenziamento della dimensione sociale tramite lo sviluppo di competenze trasversali, relazionali e lavorative, anche grazie al supporto di diverse figure tecniche e professionali. Il servizio si coordina con il Centro per l'impiego al fine di garantire un orientamento rispetto al mondo del lavoro e facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro. In particolare il Soggetto Gestore svolge le seguenti attività:

- a) finalizzate all'acquisizione di abilità pratico-manuali, al potenziamento/sviluppo di capacità e comportamenti adeguati all'assunzione di compiti e mansioni in ambiente lavorativo (puntualità, capacità di lavorare in gruppo, rispetto delle regole, riconoscimento dei ruoli, etc.), con la prospettiva di un inserimento in contesti lavorativi protetti o nel mercato del lavoro;
- b) supporto alla persona con particolare attenzione ai seguenti aspetti: costruzione del progetto personale d'inserimento lavorativo; attivazione di un processo di riflessione e consapevolezza rispetto alla tenuta, alla motivazione ed alle risorse messe in campo durante

l'esperienza formativa; valorizzazione delle competenze e delle abilità di carattere sociale, emotivo e relazionale;

- c) erogazione di una borsa-lavoro quale strumento educativo formativo utile per potenziare la motivazione, promuovere l'autonomia della persona e dare un riconoscimento tangibile all'impegno profuso;
- d) sostegno al passaggio degli utenti già coinvolti nel servizio alle cooperative di inserimento lavorativo tipo B), laddove ne ricorrano le condizioni comportamentali, giuridiche e di abilità personale.

2. Il Soggetto Gestore garantisce la disponibilità di almeno 8 postazioni per le attività formative/lavorative in contemporanea con il coinvolgimento di almeno 10 persone all'anno attraverso un periodo di attività laboratoriale minimo di 2 mesi e massimo di 8 mesi salvo diverse valutazioni in accordo con la Provincia.

3. Il Soggetto Gestore garantisce l'apertura del laboratorio per almeno 34,5 ore settimanali comprensive del tempo dedicato alle riunioni di equipe.

4. Il Soggetto Gestore provvede al pagamento delle borse lavoro quantificate in almeno 3 Euro all'ora al netto degli oneri INAIL, al pagamento del buono pasto e alle necessarie assicurazioni contro gli infortuni laddove richieste.

5. Il Soggetto Gestore fornisce gli eventuali dispositivi di protezione individuali (DPI) agli utenti dell'intervento "*Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi*".

6. Il Soggetto Gestore garantisce una quota di autofinanziamento derivante dalle attività realizzate dal laboratorio e dall'apporto di altre risorse.

7. Il Soggetto Gestore provvede all'eventuale acquisto delle attrezzature, dei materiali e degli impianti necessari allo svolgimento delle attività del laboratorio.

Art. 9 - Costruzione e promozione di reti territoriali

1. Il Soggetto Gestore si impegna ad organizzare specifiche iniziative di promozione sociale volte a sensibilizzare la comunità trentina in merito alle problematiche relative alla limitazione della libertà personale in accordo con la Provincia.

2. Il Soggetto Gestore si impegna a valorizzare e sostenere il volontariato attraverso il coinvolgimento, previa adeguata formazione e copertura assicurativa come indicato dall'art. 14 c.7, negli interventi e nella attività previste dal servizio.

3. Il Soggetto Gestore promuove il lavoro di rete attraverso la costruzione/consolidamento dei rapporti con i diversi attori istituzionali e non al fine di rendere più efficaci ed efficienti le azioni

volte al reinserimento sociale delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale.

Art. 10 - Obblighi del Soggetto gestore

1. Il Soggetto Gestore garantisce la realizzazione degli interventi e delle attività descritte nella presente convenzione e di quelle riportate nella proposta progettuale presentata.

2. Il Soggetto Gestore mette a disposizione gli spazi necessari per lo svolgimento degli interventi e delle attività di cui all'art. 4. Per l'esecuzione dell'intervento "*Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi*" il Soggetto Gestore provvede all'installazione di eventuali attrezzature ed impianti e alla organizzazione logistica del laboratorio.

3. Il Soggetto Gestore provvede all'acquisto dei beni di consumo e degli altri prodotti necessari per lo svolgimento degli interventi e delle attività di cui all'art. 4. Si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e degli impianti eventualmente installati.

4. Il Soggetto Gestore sostiene le spese relative ai consumi dell'energia elettrica, dell'acqua, del gas e del telefono inerenti lo svolgimento degli interventi e delle attività di cui all'art. 4.

5. Il Soggetto Gestore fornisce alla Provincia le informazioni richieste necessarie per il monitoraggio e la valutazione dei singoli interventi e delle attività.

6. Il Soggetto Gestore inserisce e aggiorna quotidianamente, tramite la Cartella Gestionale Informatizzata/Gestionale Amministrativo messa a disposizione dalla Provincia, i dati relativi agli utenti inseriti in struttura e alle modalità di fruizione dei servizi. Nelle more della messa a punto del suddetto sistema informativo, la comunicazione dei suddetti dati alla Provincia dovrà essere effettuata secondo un format messo a disposizione della Provincia stessa.

7. Il Soggetto Gestore provvede a pagare le borse lavoro per le attività previste dal laboratorio.

*Art. 11 - Entrate dall'intervento "*Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi*"*

1. Le entrate del laboratorio vanno a copertura delle spese ammesse.

*Art. 12 - Entrate dall'intervento "*Abitare accompagnato per adulti*"*

1. Le entrate derivanti dalle eventuali quote di compartecipazione degli utenti dell'intervento vanno a copertura delle spese ammesse.

Art. 13 - Rimodulazioni del servizio o sospensioni temporanee

1. Nel caso in cui le disposizioni assunte dall'autorità competente in materia di esecuzione penale impediscano temporaneamente o riducano numericamente, per particolari e giustificati motivi, l'accesso al laboratorio da parte dei detenuti ammessi al lavoro esterno (art. 21 dell'o.p.) o di quelli in misure alternativa il Soggetto Gestore ne dà immediata comunicazione alla Provincia e concorda con la stessa l'eventuale rimodulazione o sospensione temporanea del Servizio. Nel caso della sospensione temporanea per ragioni non imputabili al Soggetto Gestore è erogata anche la quota di contributo relativa al periodo di sospensione. Diversamente, qualora la sospensione delle attività sia imputabile al Soggetto Gestore la quota di contributo relativa al periodo di sospensione non è erogata.

Art. 14 - Altri obblighi a carico del Soggetto Gestore

1. Il Soggetto Gestore garantisce la conoscenza della specifica normativa e disciplina relativa alla materia dell'esecuzione penale.

2. Nel rispetto della riservatezza e della normativa in materia di tutela della privacy, svolge attività di raccolta ed elaborazione di dati necessari all'esecuzione del servizio.

3. Il Soggetto Gestore assicura la presenza e l'aggiornamento quotidiano della seguente documentazione, nel rispetto della riservatezza e della normativa in materia di tutela della privacy:

- a) del registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni;
- b) del registro delle presenze giornaliero degli utenti degli interventi “*Abitare accompagnato per adulti*” e “*Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi*”;
- c) del registro delle persone prese in carico con l'intervento “*Servizio sociale professionale e segretariato sociale*”;
- d) del registro del numero giornaliero di contatti presso gli sportelli;
- e) del quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori;

4. Il coordinatore assicura le seguenti funzioni:

- a) organizzazione del servizio e coordinamento degli operatori;
- b) garanzia e controllo del comportamento professionale degli operatori in termini di rispetto per le indicazioni professionali ricevute, per la normativa della sicurezza sul lavoro, per la normativa in materia di tutela e protezione dei dati personali e per gli impegni ed orari stabiliti;
- c) promozione dei valori etici e professionali che caratterizzano gli interventi;
- d) verifica costante della qualità del servizio;
- e) contatto regolare e massima collaborazione con la struttura provinciale competente;
- f) garanzia della condivisione costante delle informazioni attinenti all'attività.

5. Il Soggetto Gestore nell'ambito dell'attività svolta all'interno della Casa Circondariale dovrà porre in essere per quanto di propria competenza, le procedure descritte dal Piano Locale per la prevenzione delle condotte suicidarie sottoscritto dalla direzione della Casa Circondariale e dal direttore dell'APSS.

6. Il Soggetto Gestore, nell'ambito della realizzazione del Servizio, può aderire ad accordi o protocolli, comunque denominati, con altre strutture provinciali, con l'APSS o con altre istituzioni pubbliche o private, previa autorizzazione della Provincia, che ne verifica la coerenza e la compatibilità con gli obiettivi e gli obblighi contenuti nella presente convenzione.

7. Il Soggetto Gestore può avvalersi di personale esterno, dotato di idonea copertura assicurativa, quali tirocinanti, volontari e/o altro personale in servizio civile o con qualsiasi altra forma di collaborazione. Questo può accedere al Servizio previa autorizzazione della Casa Circondariale e secondo quanto concordato con il coordinatore delle attività e a seguito di una formazione interna specifica messa a punto di comune accordo con lo stesso coordinatore.

8. Il Soggetto Gestore stipula una o più polizze assicurative idonee a coprire i rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dalle persone accolte, dal personale e dai volontari, all'interno e all'esterno del servizio.

9. Il Soggetto Gestore pubblica la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018.

10. Il Soggetto Gestore pubblica sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

11. Il Soggetto Gestore valuta la soddisfazione degli stakeholder almeno ogni dodici mesi attraverso la somministrazione di questionari appositamente strutturati, che vertono sugli aspetti organizzativi, educativi e amministrativi del servizio, prevedono una graduazione della valutazione e la possibilità di formulare proposte. Gli esiti della valutazione vengono comunicati annualmente entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento alla struttura provinciale competente in materia di inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale.

Art. 15 - Obblighi della Provincia

1. La Provincia favorisce i rapporti con la Casa Circondariale di Spini di Gardolo e con l'Ufficio locale esecuzione penale di Trento provvede, prima dell'avvio del Servizio a:

- a) comunicare all'Ufficio esecuzione penale esterna di Trento (ULEPE) e alla Casa Circondariale la denominazione del Soggetto Gestore richiedendo la definizione delle eventuali ulteriori modalità operative;
- b) favorire gli accordi funzionali per la concessione e per l'utilizzo degli spazi tra il soggetto proponente e la casa circondariale.
- c) individuare i referenti del monitoraggio in itinere del servizio, secondo quanto previsto all'art. 25.

Art. 16 - Clausola sociale

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.p. 2/2016, che si applica per analogia, il Soggetto Gestore, in caso di successione nella realizzazione del Servizio, è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento dell'eventuale subentro al soggetto gestore uscente, del personale a contatto diretto ed abituale con i destinatari del Servizio, limitatamente al personale con funzioni di educatore/operatore sociale e di coordinatore, già impiegato nel Servizio oggetto del contributo, con esclusione del personale con ruolo di direzione, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale.

2. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa (con riguardo alla retribuzione complessiva) nonché dal contratto individuale di lavoro (con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro) esistenti al 1 giugno 2021. Al confronto sindacale e ai rapporti tra il Soggetto Gestore e la Provincia si applicano, per analogia le procedure previste per il cambio appalto.

Art. 17 - Trattamento e requisiti del personale

1. Per lo svolgimento delle attività del Servizio il Soggetto Gestore, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Provincia, si avvale di personale nel rispetto delle normative e dei contratti collettivi di riferimento.

2. Il Soggetto Gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

3. Fermo quanto stabilito al comma 1, ad esclusione del personale a cui si applica la clausola sociale di cui all'art. 16, il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.

4. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

5. Fatte salve le posizioni e le mansioni del personale già assunto fino al 6 febbraio 2020, ivi compreso l'eventuale personale subentrato ai sensi dell'art. 16, l'ottanta per cento del personale assunto a decorrere dal 7 febbraio 2020 con mansioni che comportano un contatto diretto con l'utenza, dovrà possedere i requisiti professionali previsti dalle schede 2.1, 5.1, 6.1 e 7.1 del Catalogo dei Servizi socio-assistenziali, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020 (di seguito Catalogo), nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B al predetto Catalogo.

6. A tutto il personale che opera a contatto diretto ed abituale con l'utenza, ivi compreso il personale assunto prima del 7 febbraio 2020, si applicano i requisiti morali indicati al requisito generale n. 3 dell'autorizzazione ad operare in ambito socio-assistenziale (Allegato 1 al Regolamento).

7. Gli educatori/operatori sociali sono presenti con orari compatibili con la presenza la presenza degli utenti e con le attività svolte.

8. La presenza del personale (educatori/operatori sociali), in considerazione del tipo di intervento svolto, deve rispettare i seguenti parametri:

- a) *Centro di informazione, ascolto e sostegno - Servizio sociale professionale e segretariato sociale*: negli orari di apertura degli sportelli in cui si articola il centro deve essere sempre presente almeno un operatore sociale;
- b) *Abitare accompagnato per adulti*: deve essere garantita la possibilità di contattare un educatore/operatore sociale per 7 giorni alla settimana e il supporto di un operatore sociale;
- c) *Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi*: il rapporto educatori/operatori/utenti deve normalmente rispettare il rapporto di 1/5.

9. Il Soggetto Gestore ha 48 ore di tempo per inserire i nuovi educatori/operatori in caso di aumento del numero utenti accolti nel laboratorio, secondo quanto previsto al comma 8. Nel caso in cui il numero di utenti sia uguale o inferiore a 10 il numero di educatori/operatori/utenti deve comunque essere almeno pari a 2.

10. Le ore di coordinamento costituiscono almeno il 10% delle ore complessive del personale che opera a contatto con l'utenza, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B al Catalogo.

11. Nel caso di assenza totale degli utenti negli interventi in cui si articola il servizio il Soggetto Gestore è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Provincia per valutare le eventuali modalità di sospensione temporanea ai sensi dell'art. 13.

12. Il Soggetto Gestore assicura:

- a) la formazione e l'aggiornamento degli operatori;
- b) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
- c) che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di favorire un contesto positivo dell'attività;
- d) l'intervento tempestivo in caso di violazioni o inadeguatezze del personale, con idonee misure organizzative o con il ricorso a provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, con la sostituzione;
- e) la conoscenza e il rispetto da parte del proprio personale della normativa in materia di gestione dei dati per la tutela della privacy.

13. All'avvio del servizio il Soggetto Gestore comunica, tramite il nuovo Sistema informativo per l'autorizzazione e l'accreditamento socio-assistenziale, socio-sanitario e sanitario, i nominativi del personale, con le generalità complete e le rispettive qualifiche. Nelle more della messa a punto del suddetto Sistema informativo, la comunicazione dovrà essere effettuata secondo un format messo a disposizione della Provincia. Analoga comunicazione dovrà essere resa contestualmente nel caso di variazione del personale impiegato e comunque non oltre tre giorni da ciascuna variazione.

14. Il Soggetto Gestore è tenuto a dotare il personale in servizio di un cartellino di riconoscimento da indossare in modo visibile, contenente il nome del Soggetto Gestore, una fotografia ed il nominativo dell'operatore.

Art. 18 - Sicurezza

1. E' obbligo del Soggetto Gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.. Il Soggetto Gestore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'inizio del servizio, il piano

delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti che sono a suo carico.

2. La spesa per la fornitura degli eventuali dispositivi di protezione individuale (DPI) per i destinatari dell'intervento *Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi* è a carico del Soggetto Gestore così come per il personale dipendente dello stesso Soggetto Gestore dedicato al Servizio.

Art. 19 - Disposizioni anti Covid-19

1. Per l'esecuzione del Servizio il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia.

2. I costi relativi ai dispositivi di protezione individuale indicati nei protocolli suddetti sono a carico del Soggetto Gestore.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

1. In relazione alla presente convenzione, Titolare del trattamento è la Provincia che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (di seguito Regolamento) e del D.Lgs 18/05/2018, n.51 di attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento. Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

2. Ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento la Provincia, in qualità di Titolare del trattamento, nomina Responsabile di trattamento il Soggetto Gestore utilizzando lo schema di contratto di nomina, approvato con deliberazioni di Giunta provinciale n. 54 del 2019 e n. 1478 del 2020, che sarà perfezionato in sede di sottoscrizione della convenzione.

3. Nella veste di Responsabile, il Soggetto Gestore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti del servizio e laddove necessario dei soggetti che ne tutelano o curano gli interessi.

Art. 21 - Accredito definitivo

1. Il Soggetto Gestore, qualora non ne fosse già in possesso e fatti salvi i requisiti comunque richiesti agli articoli precedenti per lo svolgimento del Servizio, si impegna ad acquisire

l'autorizzazione e l'accreditamento definitivo ad operare in ambito socio-assistenziale definitivi, secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20, 21 della legge provinciale n. 13 del 2007 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale approvato con DPP 9 aprile 2018, n. 3-78/leg (di seguito Regolamento) e le successive modificazioni apportate con deliberazione della Giunta provinciale 975 del 11 giugno 2021 presentando la relativa domanda entro la data stabilita dal Regolamento stesso, pena la decadenza dalla convenzione ai sensi dell'articolo 24 di questa convenzione.

2. Il Soggetto Gestore, autorizzato e accreditato in via definitiva, si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

Art. 22 - Importo massimo e modalità di erogazione del contributo

1. L'importo massimo annuo del contributo a rimborso delle spese ammissibili, ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato in euro 258.800,00 per un totale complessivo riferito al periodo di durata (30 mensilità) della presente convenzione pari ad un massimo di euro 647.000,00.

2. Il contributo effettivo è pari al 100% della differenza tra il totale delle spese ammesse e delle eventuali entrate correlate al servizio, secondo quanto previsto all'articolo 12 del Bando.

3. La domanda di liquidazione ai fini dell'erogazione del contributo annuo, va presentata con riferimento alle spese sostenute ammissibili e alle entrate conseguite riferite al corrispondente periodo, con le seguenti modalità:

- a) dopo il 1° aprile, per il periodo gennaio-marzo;
- b) dopo il 1° luglio, per il periodo gennaio-giugno;
- c) dopo il 1° ottobre, per il periodo gennaio-settembre;
- d) dopo il 1° dicembre, per il periodo gennaio-novembre;
- e) entro il 31 maggio dell'anno successivo, per il periodo gennaio-dicembre.

Relativamente ai primi quattro periodi sopraindicati l'importo complessivo erogabile corrisponde al massimo all'85% del contributo annuale concesso, che sarà liquidato secondo le seguenti modalità e tenuto conto delle risultanze delle rendicontazioni di cui al successivo comma 4:

- a) fino all'importo massimo del 25% del contributo annuale concesso per il periodo gennaio-marzo;
- b) fino all'importo massimo del 50% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza, per il periodo gennaio-giugno;

- c) fino all'importo massimo del 75% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza, per il periodo gennaio-settembre;
- d) fino all'importo massimo del 85% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza, per il periodo gennaio-novembre;
- e) Il saldo (100%) del totale del contributo annuo concesso viene erogato in corrispondenza dell'ultima scadenza del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento (gennaio-dicembre).

4. Alla domanda di rimborso per ciascun periodo sopraindicato va allegata la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute fino a quella data ed ammesse, delle eventuali entrate correlate al servizio (per il primo anno dalla data di decorrenza della convenzione). Con riferimento all'ultima scadenza del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, alla relativa domanda va allegata una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente (contenente anche i principali dati statistici relative alle attività svolte), una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, copia semplice del bilancio consuntivo del Soggetto Gestore relativo all'esercizio finanziario dell'anno precedente nonché copia di tutti i documenti di spesa quietanzati e/o altri documenti di valore equivalente. Relativamente agli immobili utilizzati per l'erogazione del servizio è necessario presentare copia dell'eventuale contratto di locazione, qualora presente, unitamente alla documentazione comprovante le relative spese. Unitamente alla documentazione da presentare al termine dell'intero periodo di durata della convenzione è necessario presentare la documentazione prevista da D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9/27-Leg. ed eventuali successive modifiche.

5. Le domande di rimborso e le rendicontazioni vanno redatte secondo la modulistica resa disponibile sul sito istituzionale.

6. La struttura provinciale competente può chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa esposti nel rendiconto.

7. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi dell'articolo 12 del Bando, e ai principi di sana gestione finanziaria. Non potranno essere ammesse a rendiconto le spese sostenute dopo la scadenza del termine della presente convenzione. Lo scostamento a compensazione tra le varie voci di costo del piano finanziario presentato è ammesso fino al 20%. In caso di scostamento superiore al 20%, rispetto a quanto preventivato per ogni singola voce, dovrà essere richiesta autorizzazione preventivata e motivata alla struttura provinciale competente.

8. Se in sede di rendicontazione annuale, la spesa realmente sostenuta dal Soggetto Gestore risultasse superiore alla spesa ammessa rimarrebbe invariato l'importo del contributo concesso e stabilito al comma 2; se risultasse inferiore l'importo del contributo sarebbe rideterminato in modo da garantire che il Soggetto gestore non consegua alcun utile.

9. L'erogazione di ogni quota di contributo è disposta previo accertamento della regolare esecuzione del servizio secondo le modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti all'articolo "Monitoraggio del servizio e revisione della convenzione" della presente convenzione.

10. Tenuto conto di quanto erogato alle scadenze dei periodi di riferimento di cui al comma 3, si provvede al saldo o al recupero delle maggiori somme erogate, aumentate degli interessi calcolati al tasso legale, se dovuti, a decorrere dalla data di addebito da parte della Provincia sino alla data dell'effettivo versamento. L'eventuale parte del disavanzo ammesso che eccede il contributo concesso resta a carico del Soggetto Gestore.

Art. 23 - Vicende soggettive del Soggetto Gestore

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Provincia fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del bando.

2. Nei sessanta giorni successivi la Provincia può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Provincia procede alla presa d'atto dello stesso.

Art. 24 - Decadenza, rinuncia e revoca del contributo

1. Il Soggetto Gestore decade dal contributo in caso di :

- a) in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione/accordo;
- b) mancata presentazione della domanda di autorizzazione e accreditamento definitivi entro il termine stabilito dal Regolamento;
- c) provvedimento di non accoglimento della domanda di autorizzazione e accreditamento definitivi ad operare in ambito socio-assistenziale in base a quanto stabilito dal Regolamento;
- d) mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e degli altri obblighi previsti dal Regolamento;
- e) decadenza dall'autorizzazione e dall'accredimento ai sensi dell'art. 16 del Regolamento;
- f) opposizione ai sensi dell'art. 23, comma 2.

2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'art. 16, comma 3 del Regolamento.

3. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto Gestore deve essere comunicata alla Provincia con un anticipo di almeno 6 mesi.

4. In caso di revoca del contributo da parte della Provincia per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione della presente convenzione, si applica quanto previsto all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto Gestore si obbliga a mettere a disposizione gratuitamente la struttura e il personale dedicato al Servizio alla Provincia o al soggetto eventualmente individuato dalla stessa in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore.

Art. 25 - Monitoraggio del Servizio e revisione della convenzione

1. La Provincia e il Soggetto Gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate anche per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete dei Servizi e per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del servizio.

2. La Provincia, al fine della verifica della congruità dell'esecuzione del Servizio effettua controlli programmati, a sorpresa e a campione presso i luoghi di svolgimento dell'attività. In occasione di tali controlli il Soggetto Gestore è tenuto ad esibire la documentazione richiesta.

3. La presente convenzione può essere soggetta a revisione, con la periodicità stabilita di comune accordo tra le parti. La revisione può essere effettuata attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Provincia utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di Servizi socio-assistenziali. In tal caso la coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Per eventuali variazioni che comportino un aumento della spesa, la revisione può essere attivata su iniziativa della Provincia, solo una volta nel corso della durata di questa convenzione. In ogni caso l'aumento della spesa non può essere superiore al 20% dell'importo complessivo erogato nell'anno precedente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento.

4. In caso di variazioni del Servizio collegate direttamente o indirettamente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 o ad altre situazioni di emergenza non prevedibili, si applica quanto previsto al comma 3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive

disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia connessi alle situazioni di emergenza.

Art. 26 - Norma finale

1. Per quanto non specificato nella presente Convenzione relativamente alle modalità dettagliate di erogazione del servizio si fa riferimento al contenuto della proposta progettuale presentata dal Soggetto gestore.

2. Ai fini interpretativi nel caso di contrasto tra i contenuti della Proposta progettuale e la presente Convenzione prevalgono le disposizioni della Convenzione.